

RESOCONTO STENOGRAFICO

276.

SEDUTA DI LUNEDÌ 3 APRILE 1989PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ALFREDO BIONDI****INDICE**

	PAG.		PAG.
Missioni	30121	Disegno, concorrenti progetti di legge e disegno di legge (Discussione congiunta):	
Disegni di legge:		Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di	
(Annunzio)	30156		
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)	30121		
(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	30121		
Disegni di legge di conversione:			
(Annunzio)	30151		
(Assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento)	30151		
(Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza dei relativi decreti-legge)	30156		
(Trasmissione dal Senato)	30152		

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1989

PAG.	PAG.
<p>tasse sulle concessioni governative. Norme in materia di tasse sui contratti di borsa (3688); dei concorrenti progetti di legge: USELLINI ed altri: Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di tassa di concessione governativa e istituzione della componente patrimoniale dell'imposta locale sui redditi (3086); Istituzione della tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita da parte degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto (3125); Revisione delle aliquote e aumento di talune detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (3134); Disposizioni per la determinazione di coefficienti presuntivi di reddito e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive per gli anni dal 1983 al 1988 da parte dei contribuenti che si sono avvalsi del regime di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 (3199); Semplificazione della contabilità nonché determinazione forfetaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto di talune categorie di contribuenti. Delega al Governo per la istituzione di centri abilitati al controllo formale della contabilità da allegare alle dichiarazioni (3208); S. 1301. — Disposizioni in materia tributaria per ampliare gli imponibili, contenere le elusioni e consentire gli accertamenti parziali in base agli elementi segnalati dall'anagrafe tributaria (<i>approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (3498); e del disegno di legge: Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare i fe-</p>	<p>nomeni di elusione tributaria, per la istituzione di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (3705).</p> <p>PRESIDENTE . . . 30122, 30131, 30132, 30136, 30141, 30142, 30147, 30150</p> <p>CIPRIANI LUIGI (DP) 30142</p> <p>COLOMBO EMILIO, <i>Ministro delle finanze</i> 30142</p> <p>PAZZAGLIA ALFREDO (MSI-DN) 30147</p> <p>RUBINACCI GIUSEPPE (MSI-DN), <i>Relatore di minoranza</i> 30132, 30136, 30141</p> <p>USELLINI MARIO (DC), <i>Relatore per la maggioranza</i> 30123, 30131</p> <p>Proposte di legge:</p> <p>(Annunzio) 30156</p> <p>(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa) 30121</p> <p>(Trasmissione dal Senato) 30156</p> <p>Interrogazioni, interpellanze e mozione:</p> <p>(Annunzio) 30157</p> <p>Consigli regionali:</p> <p>(Trasmissione di documenti) 30157</p> <p>Ministro delle partecipazioni statali:</p> <p>(Trasmissione di documento) 30157</p> <p>Nomina ministeriale:</p> <p>(Comunicazione ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14) 30157</p> <p>Relazione generale sulla situazione economica del paese:</p> <p>(Annunzio) 30156</p> <p>Ordine del giorno della seduta di domani 30152</p>

La seduta comincia alle 17.

MASSIMO TEODORI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 28 marzo 1989.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati Aiardi, Amato, Andreotti, Manzolini, Martino, Sarti e Scovaccicchi sono in missione per incarico del loro ufficio.

Proposta di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, che propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento:

alla III Commissione (Esteri):

S. 1294. — «Concessione di un contributo volontario al Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura» (*approvato dalla III Commissione del Senato*) (3730) (*con parere della V Commissione*);

alla VI Commissione (Finanze):

S. 1103. — Sen. CASOLI ed altri: «Norme concernenti la riscossione delle imposte oggetto di sospensione nei confronti dei contribuenti residenti nelle zone colpite da eventi sismici (Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania)» (*approvato dalla VI Commissione del Senato*) (3701) (*con parere della V Commissione*);

alla X Commissione (Attività produttive):

«Realizzazione e funzionamento del programma nazionale di ricerche aerospaziali» (*già approvato dalla X Commissione della Camera e modificato dalla X Commissione del Senato*) (2509-B) (*con parere della I Commissione*).

Proposta di trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, del seguente disegno di legge, per il quale la X Commissione permanente (Attività produttive), cui era stato assegnato in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del Regolamento:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1989

S. 1402. — «Rifinanziamento delle agevolazioni alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399» (*approvato dalla X Commissione del Senato*) (3401).

Avverto che ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Discussione congiunta del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative. Norme in materia di tasse sui contratti di borsa (3688); dei concorrenti progetti di legge: Usellini ed altri: Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di tassa di concessione governativa e istituzione della componente patrimoniale dell'imposta locale sui redditi (3086); Istituzione della tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita da parte degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto (3125); Revisione delle aliquote e aumento di talune detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (3134); Disposizioni per la determinazione di coefficienti presuntivi di reddito e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive per gli anni dal 1983 al 1988 da parte dei contribuenti che si sono avvalsi del regime di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio

1985, n. 17 (3199); Semplificazione della contabilità nonché determinazione forfettaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto per talune categorie di contribuenti. Delega al Governo per la istituzione di centri abilitati al controllo formale della contabilità da allegare alle dichiarazioni (3208); S. 1301. — Disposizioni in materia tributaria per ampliare gli imponibili, contenere le elusioni e consentire gli accertamenti parziali in base agli elementi segnalati dall'anagrafe tributaria (approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3498); e del disegno di legge: Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per la istituzione di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (3705).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative; dei concorrenti progetti di legge di iniziativa dei deputati Usellini, Serrentino, Romita, Piro, Visco, Bellocchio, Auleta, Bonferroni, Colucci, Farace, Ferrari Wilmo, Fiori, Grippo, Ravasio, Rosini e Sangalli: Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di tassa di concessione governativa e istituzione della componente patrimoniale dell'imposta locale sui redditi; Istituzione della tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita da parte degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto; Revi-

sione delle aliquote e aumento di talune detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; Disposizioni per la determinazione di coefficienti presuntivi di reddito e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive per gli anni dal 1983 al 1988 da parte dei contribuenti che si sono avvalsi del regime di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17; Semplificazione della contabilità nonché determinazione forfettaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto per talune categorie di contribuenti. Delega al Governo per la istituzione di centri abilitati al controllo formale della contabilità da allegare alle dichiarazioni; S. 1301. — Disposizioni in materia tributaria per ampliare gli imponibili, contenere le elusioni e consentire gli accertamenti parziali in base agli elementi segnalati dall'anagrafe tributaria (approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) e del disegno di legge: Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per la istituzione di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69.

Ricordo che nella seduta del 15 marzo 1989 la Camera ha deliberato in senso favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 69 del 1989, di cui al disegno di legge di conversione n. 3688.

Avverto che, come già concordato nella Conferenza dei presidenti di gruppo e nuovamente stabilito in sede di formazione del calendario, la discussione sulle linee generali dei progetti di legge all'ordine del giorno avverrà congiuntamente, e la Presidenza consentirà che gli interventi in tale discussione si estendano alla valutazione dei problemi più generali posti dalla situazione complessiva della finanza pubblica e dall'andamento dell'economia nell'attuale fase congiunturale.

Dichiaro pertanto aperta la discussione congiunta sulle linee generali. Informo che i presidenti dei gruppi parlamentari di

democrazia proletaria, federalista europeo, della sinistra indipendente e del Movimento sociale italiano-destra nazionale ne hanno chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni e parlare, ai sensi del secondo comma dell'articolo 83 del regolamento.

Informo altresì che, accogliendo la richiesta formulata in tal senso dal presidente del gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano-destra nazionale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 39 del regolamento, la Presidenza consentirà che un oratore per ciascun gruppo possa intervenire per la durata di 45 minuti. Analogamente la Presidenza stabilisce per l'esposizione introduttiva del relatore.

Ricordo che nella seduta del 31 marzo la VI Commissione (Finanze) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore per la maggioranza, onorevole Usellini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MARIO USELLINI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, dopo una discussione che si è protratta per alcuni mesi, ci troviamo ora ad esaminare, nella versione licenziata dalla Commissione finanze la scorsa settimana, il decreto-legge n. 69, adottato dal Governo il 2 marzo 1989 in sostituzione del decreto-legge n. 550 del 31 dicembre dello scorso anno.

La materia che forma oggetto di questo decreto-legge era originariamente contenuta in quattro disegni di legge che accompagnavano la manovra finanziaria ed il bilancio dello Stato, relativi all'anno in corso. L'esame dei suddetti disegni di legge, che il Governo avrebbe voluto coincidente con quello della legge finanziaria, è stato ritardato ed è risultato particolarmente laborioso in quanto, proprio il 31 dicembre dello scorso anno, è venuto a scadere il regime speciale introdotto con la cosiddetta «Visentini-ter», cioè la legge n. 17 del 17 febbraio 1985, prorogata di un anno, che regolava i regimi fiscali e contabili per le imprese minori e per gli esercenti altre professioni.

L'esame dei provvedimenti in Commis-

sione è iniziato nel mese di ottobre dello scorso anno (l'assegnazione è avvenuta il 10 ottobre) ed è stato molto lungo ed articolato. A partire dal 31 dicembre, data in cui i provvedimenti sono stati trasformati in decreti-legge, si è potuta esaminare la materia in modo analitico e proporre suggerimenti e correttivi che hanno trovato un primo recepimento nel decreto-legge oggi al nostro esame. Infatti, in occasione della scadenza del primo provvedimento sulla materia, il Governo ha apportato alcune correzioni che erano il frutto della discussione parlamentare.

In particolare, è stata accolta una indicazione fornita dal Parlamento in più sedi (in primo luogo nella I Commissione), con la quale si chiedeva di non mantenere nel testo del decreto-legge la materia dei centri di assistenza.

Inoltre, tutti i gruppi presenti nella Commissione di merito hanno indicato una strada alternativa, per altro finalizzata allo stesso obiettivo, rispetto all'ipotesi di un condono che consentisse la forfetizzazione dell'imposta dovuta per gli anni per i quali si proponeva la riapertura dei termini delle dichiarazioni.

Si è ritenuto di indicare la strada della riapertura dei termini senza che le dichiarazioni integrative fossero accompagnate da una forfetizzazione dell'imposta dovuta. La soluzione cui mi riferisco è quella contemplata dal provvedimento oggi al nostro esame, che è stata ulteriormente integrata dalla Commissione nel corso della discussione svoltasi in quella sede.

In particolare, la materia, che ha formato oggetto di un dibattito protrattosi per alcuni mesi, è stata integrata a seguito di incontri e discussioni politiche tra il Governo e le forze sindacali, che hanno consentito di definire e poi di recepire nel testo del decreto-legge una norma che permettesse la tutela degli effetti dell'inflazione sul regime dell'IRPEF per tutti i redditi da lavoro. In base a tale norma, il Governo ogni anno deve compiere una verifica sugli effetti e sull'entità dell'inflazione nei 12 mesi riferiti ad un periodo di base; se la variazione dell'inflazione risulta superiore al 2 per cento, attraverso un atto

del Governo vengono corrette le classi di prelievo fiscale riferite alle diverse aliquote, nonché il regime delle detrazioni dall'imposta.

Tale norma, come è noto, ha formato oggetto di approfondite discussioni anche in sede di Commissione bilancio, sia alla Camera sia al Senato. Personalmente ritengo che la norma, così com'è formulata, espliciti piena efficacia e che gli elementi necessari a renderla attiva nei bilancio dello Stato, e quindi utilizzabile qualora si creino le condizioni per il suo impiego, possano benissimo essere collegati a questo intervento del Governo; nel senso che la quantificazione degli effetti di tale norma sull'entrata dello Stato non potrà che essere accompagnata, nel momento in cui la correzione intervenga, da provvedimenti volti a ripristinare le eventuali mancate entrate conseguenti alla sua introduzione. Mi pare difficile prevedere in via permanente una norma di copertura in presenza di una disposizione che, tutto sommato, è legata a previsioni rispetto alle quali appare superfluo anticipare ipotesi di copertura che solo a posteriori possono essere verificate.

Per quanto riguarda tale questione, devo dire che da parte della Commissione vi è stata una sostanziale ed unanime valutazione positiva, dal momento che questa norma viene non già ad indicizzare il sistema fiscale ma, al contrario, a deindicizzarlo rispetto agli effetti dell'inflazione, in un sistema di prelievo dell'imposta sui redditi che, com'è noto, si basa sulla progressività delle aliquote. La norma in questione avrà dunque il benefico effetto di rendere neutro il variare del valore della moneta dal punto di vista del carico fiscale di ciascun lavoratore e quindi del relativo prelievo d'imposta riscosso dallo Stato.

Per quanto riguarda il nuovo decreto-legge al nostro esame, esso disciplina, tra l'altro, la materia degli acconti che è stata però modificata nel senso della previsione di una duplice scadenza: oltre a quella ordinaria dell'acconto di novembre, si è aggiunta una nuova scadenza (per una misura pari al 40 per cento) in occasione della dichiarazione annuale dei redditi, entro il 31 maggio.

Nel testo approvato dalla Commissione con i correttivi a lungo discussi, una delle questioni più delicate è stata quella dell'adeguamento dell'ILOR. Da diverso tempo era ormai emersa l'esigenza di nuove norme, anche in presenza di sentenze della Corte costituzionale che avevano rilevato l'iniquinà del sistema di tassazione dell'ILOR, soprattutto per la fascia delle attività minori d'impresa, per le quali sussiste l'obbligo del pagamento dell'imposta, fatta salva una franchigia da un minimo di 6 fino a un massimo di 12 milioni, franchigia che in 12 anni non è mai stata adeguata.

Ebbene, in presenza delle scarse disponibilità di risorse e nell'equilibrio di un provvedimento nel quale la Commissione ha potuto prevedere ulteriori entrate aggiuntive rispetto a quelle iniziali, d'intesa con il Governo si è compiuto un primo passo nell'adeguamento dei parametri, elevando rispettivamente da 6 a 7 e da 12 a 14 i due limiti che, a partire dall'anno '89, consentiranno di attenuare il prelievo ILOR sulle imprese minori.

Con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni locali, si è poi ritenuto di prevedere un regime analogo di tassazione dell'indennità di fine rapporto che consente un'attenuazione dell'onere e la possibilità quindi di rimborso.

Il limite minimo dei nuovi acconti, di cui ho parlato poco fa, per iniziativa dei colleghi della Commissione è stato elevato da 100 a 200 mila lire. Attraverso tale modifica si riduce, secondo le stime, di circa 700-800 mila il numero degli acconti a maggio, liberando quindi un pari numero di contribuenti da questo oneroso adempimento.

Al termine di una discussione che ha impegnato più colleghi vi sono finalmente le prospettive perché, a partire dal 1991, si possa avviare un regime di compensazione delle imposte dirette nell'ambito degli stessi tributi; i crediti di imposta (vantati, ad esempio, in materia di ILOR) potranno essere, dunque, scomputati rispettivamente dall'IRPEF o dall'IRPEG.

Devo qui segnalare che il coordinamento tecnico del testo esigerà talune cor-

rezioni materiali. Ad esempio, con riferimento a questo caso particolare, si sarebbe dovuto presentare un articolo aggiuntivo e non un emendamento avente carattere sostitutivo, dal momento che si è deciso di fare entrare in vigore la norma con effetto differito al 1991 e non già con effetto immediato. Proprio in base a tale considerazione si rende necessario mantenere la normativa prevista dal terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge.

Il regime delle imprese minori è stato poi perfezionato per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, nel senso di riferire da una parte i coefficienti di forfetizzazione all'imposta piuttosto che all'imponibile (confermando così i criteri già adottati in sede di Visentini-ter) e, dall'altro, di ridurre il numero dei coefficienti a tre, essendo stata ridotta da 36 a 18 milioni la soglia entro la quale è consentita la definizione forfetaria dell'imposta.

Devo dire che la scelta della soglia tra i 18 e i 36 milioni, come pure le altre ipotesi formulate, è stata oggetto di un lungo dibattito in Commissione. Sono state adottate ragioni a favore di una elevazione di tale soglia oltre i 36 milioni, fino a 60 milioni. Lo stesso Governo nel testo iniziale prevedeva la possibilità di portare il tetto in questione fino a 96 milioni; altri sostenevano l'esigenza di contenere al massimo tale regime. È prevalsa, infine, l'indicazione contenuta nel testo del decreto attualmente in discussione, per cui si è pervenuti alla individuazione del limite di 18 milioni come discriminante tra i regimi forfetari minimi e quelli minori (che sono, appunto, compresi tra i 18 ed i 60 milioni).

Nel testo licenziato dalla Commissione si è chiarito che il regime forfetario per i contribuenti minimi, una volta reso operante all'inizio del periodo d'imposta, non viene poi applicato per tutto il periodo indipendentemente dal volume dei ricavi conseguiti. Si chiarisce infatti che al superamento dei 18 milioni dovrà essere applicato il regime successivo, diversamente da quanto avveniva con la legge Visentini, in base alla quale i contribuenti che nel corso del triennio superavano il limite di 780

milioni continuavano ad essere inquadrati nell'ambito dei regimi forfetari, anche in presenza di volumi d'affari molto elevati, persino illimitatamente elevati.

Con una norma si è invece stabilito quale sia il regime nei casi in cui i ricavi superino i 18 milioni in corso d'anno e si è mantenuta la clausola di determinazione minima dell'imposta, quella del regime forfetario riferito a 18 milioni.

Si è inoltre provveduto, in materia d'imposta sui redditi, sia per i lavoratori autonomi ed esercenti professioni sia per i lavoratori che operano nelle attività d'impresa, a ridurre il numero dei coefficienti. Tale riduzione si è accompagnata all'identificazione unica della sede nella quale devono essere espresse le opzioni per i regimi: si è convenuto che ciò dovrà avvenire in sede di dichiarazione IVA e distintamente per l'imposta sul valore aggiunto e per l'imposta sui redditi, senza obbligo di congiunzione e quindi con facoltà di optare per il regime previsto per l'uno o l'altro tributo, distintamente. La regola generale è che una volta esercitata l'opzione, essa vale fino alla sua revoca e, in ogni caso, almeno per un triennio, sempre facendo salva (come previsto da altra norma) la situazione in cui, nel corso del triennio, vengano superate le soglie previste dal regime; in tale caso, sarà applicato il regime successivo.

In materia di adempimenti contabili, è stato chiarito che, per i contribuenti cosiddetti minimi, le rettifiche ai componenti positivi e negativi di reddito, relativi ad operazioni da riportare sui libri per i quali vi è l'obbligo di tenuta (i libri IVA), non devono essere annotate nel termine di 60 giorni, in quanto è sufficiente che lo siano in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Tutto ciò al fine di consentire agli stessi contribuenti ed a coloro che eventualmente li assistono nella loro attività, dal punto di vista fiscale, di non commettere errori nell'annotazione di tali componenti oppure di non dover riportare tempestivamente queste annotazioni.

Per i contribuenti con un reddito inferiore ai 18 milioni, i componenti positivi e negativi che non risultano dal registro (che

sono, nel caso in specie, le plusvalenze patrimoniali realizzate ed eventuali operazioni attive non soggette agli obblighi IVA) debbono essere annotati entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

La Commissione si è occupata a lungo della parte relativa alla modifica del regime fiscale in materia di aliquote IVA per il settore dei giornali, libri e periodici, ottenendo di ridefinire in modo complessivo i soggetti e le attività per le quali si andrà ad applicare un sistema forfettizzato di imposta. Nello stesso tempo, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati, per tali contribuenti (mi riferisco ai rivenditori di giornali) saranno valutate, in base a contratti estimatori, le sole percentuali di ricarica e non il valore totale del prodotto ceduto.

Occorre rilevare che per i contribuenti minori (in sostanza, i «forfetari»), tale valore costituirà anche la base sulla quale applicare il *forfait*, mentre per gli altri contribuenti (con un reddito che va da 18 a 360 milioni) tale indicazione avrà rilevanza solo per individuare il regime contabile e non per la determinazione del reddito, che verrà fatta sulla base dei valori pieni.

In materia di opzioni sono state previste ipotesi residuali nei casi in cui vi siano contribuenti che non hanno obblighi, dal punto di vista fiscale, in tema di imposta sul valore aggiunto. Per tali contribuenti l'opzione, ai fini delle imposte dirette, dovrà essere esercitata tramite raccomandata da inviare, entro il termine previsto per la dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto, all'ufficio delle imposte sui redditi.

È stato chiarito che nel caso di passaggio dalla contabilità semplificata a quella ordinaria, le attività esercitate all'inizio del periodo di imposta sono riportate, sul libro inventario, su apposito prospetto che dovrà essere vidimato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente.

Sono stati altresì chiariti il contenuto e la portata dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, nel senso di pre-

vedere che i beni privati dell'imprenditore, diversamente dalle disposizioni attuali, non si considerano dell'impresa, quando non siano annotati nell'inventario dei beni personali. Al contrario, il nuovo regime identifica esplicitamente i beni di appartenenza all'impresa quando essi compaiano nell'inventario dei beni di quest'ultima.

La regola generale per l'acquisizione di questi beni all'impresa resta quella contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 689 del 1974. Si è però voluto prevedere una norma agevolativa a carattere transitorio, che esplicherà i suoi effetti nel corso di quest'anno, in forza della quale sarà possibile agli imprenditori individuali far affluire all'impresa i beni che sino ad oggi erano dell'imprenditore o di suoi parenti, attribuendo agli stessi un valore normale. Occorrerà però che gli atti, relativi al 1989, siano formati entro il 31 dicembre di quest'anno.

Su richiesta dei colleghi dell'opposizione, si è attivata una disposizione che per la prima volta autorizza gli uffici a sollecitare il contribuente anche telefonicamente, oltre che a mezzo posta, per confermare l'esattezza di dati contenuti nella dichiarazione o per rettificare eventuali errori formali.

Rispetto all'articolo 10-*sexies* introdotto dalla Commissione, debbo rilevare che forse nella complessità e nella vastità della materia si è incorsi in una duplicazione di disposizioni, nel senso che quanto contenuto in questa norma è già previsto nella lettera *d*) del settimo comma dell'articolo 13. Mi riferisco all'esonero della tenuta del repertorio annuale della clientela per i professionisti con un volume di ricavi inferiore a 18 milioni.

Sembra invece mancare nel primo comma dell'articolo 11 la norma che regola l'adozione dei coefficienti di riscontro; adozione che potrebbe sembrare facoltativa, mentre deve intendersi obbligatoria. In altri termini, i coefficienti devono — e non possono — essere elaborati, per cui il sistema viene reso operativo attraverso la strumentazione necessaria alla verifica ed eventualmente alla rettifica delle dichiarazioni dei contribuenti.

Per questa ragione, ed in conseguenza della reiterazione del decreto-legge e del protrarsi dei termini, sono state valutate positivamente le necessità collegate all'adozione di tali coefficienti, per cui si è concesso all'amministrazione un termine più congruo per la prima determinazione, che avverrà, come è noto, con atto amministrativo che dovrà essere pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 maggio, in luogo dell'originario termine del 31 marzo.

Su questa materia il precedente decreto-legge permetteva la determinazione dei coefficienti esclusivamente a mezzo di atti amministrativi. Accogliendo un'indicazione avanzata dai colleghi della V e della VI Commissione, che avevano rilevato l'esigenza di fornire adeguate garanzie circa gli strumenti con i quali venivano introdotti nell'ordinamento coefficienti in grado di rettificare le dichiarazioni dei redditi e di determinare l'imposta, si è tenuto presente la disposizione contenuta nell'articolo 23 della Costituzione che prevede la riserva di legge in materia di imposte.

Il Governo ha accolto tale indicazione e nel nuovo decreto ha separato la materia, nel senso che ha previsto per le dichiarazioni integrative riferite agli anni precedenti lo strumento amministrativo come mezzo di definizione di quanto già dichiarato, mentre per le norme future si rinvia all'adozione dei coefficienti che saranno introdotti con i decreti delegati, cioè con i decreti del Presidente della Repubblica previsti dal disegno di legge n. 3705, anch'esso al nostro esame. Tale forma consentirà di dare pieno valore ai coefficienti così determinati, nel senso della possibilità di incidere direttamente sulle dichiarazioni dei contribuenti e di rettificarle.

Con riferimento a questioni sollevate da più colleghi, è stata attenuata la sanzione nei casi di lievi irregolarità commesse dai contribuenti in materia di dati eventualmente richiesti nelle dichiarazioni poiché, trattandosi di contribuenti minori, non si è ritenuto che per tali adempimenti si dovesse applicare il regime più severo. L'area delle sanzioni è stata, dunque, contenuta

nell'ambito di analoghe irregolarità commesse in situazioni simili.

È stata prevista anche la costituzione di un apposito ufficio centrale che avrà la funzione di gestire unitariamente — tra le direzioni generali delle imposte dirette e quelle delle imposte indirette — il sistema di elaborazione e di aggiornamento dei coefficienti previsti all'articolo 11.

Nell'articolo 12 sono state introdotte norme che aumentano le garanzie per il contribuente rispetto ai poteri dell'ufficio in materia di accertamento. In particolare, per i contribuenti minimi — cioè fino a 18 milioni — si è ritenuto di prevedere che la determinazione induttiva sia fatta con riferimento ai coefficienti o anche ad altri elementi che siano però specificamente relativi al singolo contribuente. Si è ritenuto opportuno, inoltre, sopprimere i riferimenti alla legge 17 febbraio 1985, n. 17, in quanto il sistema di correzione o di integrazione e di controllo delle dichiarazioni, disegnato dal nuovo ordinamento, è in sé compiuto; prevedere, pertanto, altre regole di accertamento avrebbe potuto ingenerare dubbi in seno agli uffici rispetto all'uso degli strumenti, alla loro alternatività o concorrenza agli stessi fini. Poiché si è convenuto — lo ripeto — che il sistema così disegnato sia compiuto, non vi era ragione di mantenere il riferimento a quella legge, a quei coefficienti, a quei mezzi di accertamento, propri di un altro sistema fiscale.

Analogamente, per i contribuenti con reddito compreso tra i 18 ed i 360 milioni, sempre al fine di aumentare la garanzia per l'interessato, nel senso di evitare che il caso possa comunque essere all'origine di una rettifica della stessa dichiarazione, si è ritenuto di far riferimento, per operare la rettifica in questione, non già ad un solo coefficiente bensì a due, per disporre almeno della concordanza di due elementi prima di procedere, per l'appunto, alla rettifica della dichiarazione.

È stato poi sostituito il quinto comma dell'articolo 12 che prevedeva l'estensione e l'utilizzo, come presunzioni ai fini dell'articolo 39, dei coefficienti di cui abbiamo detto, contenuti nell'articolo 11. Si è

ritenuto di utilizzare tali coefficienti non ai fini delle presunzioni, ma per programmare l'attività di controllo dell'amministrazione finanziaria nei confronti di quei contribuenti che optano per la contabilità ordinaria; rispetto a questi ultimi, i coefficienti possono comunque palesare anomalie, la presenza delle quali consentirà agli uffici di programmare verifiche per effettuare i riscontri necessari a evidenziare eventualmente sostanziali irregolarità. Un chiarimento importante introdotto dalla Commissione, è quello contenuto nell'articolo 13 nel quale, con un comma aggiuntivo, è stata chiarita in via interpretativa la portata di una norma, introdotta dalla legge 17 febbraio 1985 n. 17, che aveva dato luogo ad interpretazioni contraddittorie in ordine alle quali era sorto un crescente contenzioso. La norma alla quale mi riferisco è quella che ha stabilito il regime per la tenuta del repertorio annuale della clientela.

Nel nuovo impianto, la norma interpreta la precedente, nel senso che chiarisce che la rubrica alfabetica è prevista annualmente con riferimento alla prima lettera del nome o della ragione sociale del contribuente, al fine di facilitare sugli stessi fogli, anche a schede mobili, l'indicazione dei contribuenti che, pur avendo la stessa lettera iniziale, non siano in stretto ordine alfabetico (cosa questa che in passato aveva dato luogo a contestazioni). Pertanto, l'obbligo di annotazione, da questo punto di vista, si ritiene assolto anche se compaiono sullo stesso foglio contribuenti che non abbiano la stessa lettera iniziale. L'obbligo della annotazione è stato esteso anche nel caso di prestazioni eseguite gratuitamente.

Per quanto riguarda i professionisti, si è chiarito che sono da considerarsi clienti i soggetti tenuti al pagamento della prestazione; tutto ciò perché, in sede di applicazione, non era stato chiarito se il fruitore della prestazione fosse colui che la pagava o colui sul quale era operata tale prestazione. Ad esempio, per le assicurazioni che chiedevano visite mediche nel caso di risarcimenti di danni non era chiaro se il medico dovesse annotare nel repertorio

annuale della clientela la società di assicurazione che commissionava la prestazione o il singolo soggetto che veniva di volta in volta sottoposto a visita. Poiché, nel caso indicato, il soggetto che richiede la prestazione è la compagnia di assicurazione, tenuta a pagare il corrispettivo, si dovrebbero ora superare le incertezze passate.

Vi è poi la previsione dell'esonero della annotazione nel primo anno di attività del professionista. Tale esonero si estende e si mantiene per i contribuenti che abbiano un volume di affari inferiore ai 18 milioni di lire. Nell'anno in cui tale limite venisse superato, l'esonero verrebbe mantenuto, pur se, naturalmente, dopo il primo anno esiste l'obbligo della annotazione che ho detto.

Al fine di evitare sanzioni per incomplete annotazioni degli estremi del cliente per il quale è stata effettuata la prestazione si è chiarito che la presunzione di incompletezza è legata alla condizione che i dati allegati non consentano la identificazione del cliente stesso. Pertanto, nel caso in cui i dati consentano comunque tale identificazione non si può ritenere che vi sia stata irregolarità. L'indicazione del solo codice fiscale, ad esempio, è già di per sé un elemento sufficiente ad identificare in modo certo il contribuente.

Si è poi prevista una norma transitoria, perché — come è noto — con la legislazione vigente, l'obbligo della tenuta del repertorio annuale della clientela non sussiste per i contribuenti con un volume di affari fino a 780 milioni di lire che abbiano optato per il regime forfetario. Ciò consentiva alla grande generalità degli esercenti attività professionali di non essere assoggettati a tale obbligo. Poiché dal 1° gennaio 1989 tale obbligo è riferito ai professionisti che nel corso dell'anno precedente abbiano realizzato un volume di affari superiore ai 18 milioni di lire, la platea dei contribuenti si è enormemente allargata.

A questo riguardo la norma prevede due disposizioni. La prima fissa per quest'anno il termine del 30 giugno per l'annotazione degli estremi dei clienti; la seconda fa carico al ministro delle finanze di pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* entro

il 30 settembre del 1989 gli elenchi dei soggetti per i quali vi è l'obbligo della compilazione del repertorio della clientela (si tratta tuttavia di elenchi diversi dagli albi professionali, circa l'obbligatorietà dei quali non sussistono dubbi). Ciò si è reso necessario per le ragioni già dette ed anche perché in sede applicativa si è configurata una casistica comprendente i più diversi elenchi relativi alle attività professionali, rendendo opportuna l'identificazione degli stessi con un atto amministrativo da emanarsi a completamento della suddetta disposizione, che renda chiaro ed esplicito a chiunque se l'attività svolta sia soggetta a questo obbligo o ne sia esclusa.

L'articolo 14 consente sostanzialmente ai contribuenti che si siano avvalsi in periodi precedenti (a partire dal 1983) di regimi semplificati di presentare le dichiarazioni integrative. Tale materia è quella che ha formato oggetto di più ampia discussione, perché il testo della Commissione ha esteso l'area dei contribuenti interessati a tutti coloro che si siano avvalsi, dal 1983 in poi, di regimi semplificati, mentre il testo del decreto-legge prendeva in considerazione solo coloro che si erano avvalsi di questo sistema nel corso del 1988. In tal modo si è recuperata alla possibilità di effettuare dichiarazioni integrative quella platea di contribuenti che nel 1988 non hanno prescelto il regime forfetario, avendo superato nel 1987 i limiti previsti per il ricorso a tale regime nell'anno successivo o avendo optato, al termine del triennio di prima applicazione 1985-1987, per il regime ordinario.

Questo ampliamento è anche alla base dell'entrata aggiuntiva cui prima ho accennato, che è stata utilizzata per la copertura del primo adeguamento della soglia di esenzione ILOR per le imprese minori.

Un'altra disposizione importante contenuta nell'articolo 14 è quella che prevede la riapertura dei termini in favore degli enti non commerciali di cui al primo comma, lettera c), dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, con la quale si consente ai soggetti interessati di presentare dichiarazioni integrative anche in caso di omesse dichiarazioni in passato,

naturalmente nell'ipotesi che abbiano esercitato attività commerciali negli anni considerati.

Questa norma è stata ritenuta unanimemente necessaria in quanto, in relazione alla attività degli enti ed associazioni che ho detto, è emersa una casistica di irregolarità legate all'incertezza applicativa delle norme, alla quale si sono accompagnate, in caso di contestazioni, sanzioni molto gravi. Si è ritenuto quindi di consentire un recupero di tali situazioni in modo molto semplice, ma anche destinato ad ingenerare effetti positivi sulle entrate derivanti da tali categorie di contribuenti.

La norma strumentale necessaria a far sì che l'articolo 14 trovi pratica applicazione era contenuta dall'articolo 20 del decreto-legge; con tale disposizione si prevedeva la possibilità di non fondare sulle dichiarazioni integrative la base per la commisurazione di pene pecuniarie o di sanzioni amministrative.

Nel corso del dibattito, la Commissione ha deciso all'unanimità, come del resto ha fatto su gran parte della materia, di escludere che per le dichiarazioni rese oggi ad integrazione di quelle già fatte in passato si potesse configurare un reato di omissione. Tale orientamento è stato assunto partendo da un presupposto fondamentale: i contribuenti sono chiamati a fare le dichiarazioni integrative sulla base dei nuovi criteri di determinazione dell'imponibile e delle imposte che solo oggi vengono introdotti nell'ordinamento. In sostanza si chiede di rendere possibile che quelle dichiarazioni vengano oggi integrate.

È questa la ragione che ha determinato la sostituzione del testo dell'articolo 20. Si è voluto evidenziare in primo luogo che l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 14 non configura omissioni, ma costituisce la base di una dichiarazione integrativa; e si è voluto in secondo luogo escludere che possano essere erogate sanzioni o pene anche per l'ipotesi di ritardato pagamento. È chiaro infine che per quanto concerne l'amministrazione finanziaria non sussiste in alcun caso l'obbligo di fare un rapporto all'autorità giudiziaria facendo riferimento a tali dichiarazioni, in quanto

mancano i presupposti stessi per aprire un'azione.

Il Governo ha accolto l'invito formulatogli in sede di Commissione ed ha fatto propria tale norma, che come relatore avevo formulato, confermando la coincidente valutazione su questo testo e sulla portata che la norma dovrà assumere nell'ambito dell'ordinamento.

La materia oggetto del titolo terzo, quella cosiddetta antielusione, è stata discussa in modo molto limitato. Non è stato possibile infatti approfondire queste norme complesse che formano oggetto di un disegno di legge presentato dal Governo al Senato fin dallo scorso luglio e trasmesso alla fine dell'anno a questo ramo del Parlamento. A tali disposizioni si aggiungono adesso quelle relative all'aumento dal 18 al 19 per cento della ritenuta d'acconto per i redditi da lavoro autonomo.

Credo che anche gli altri membri della Commissione siano convinti, come me, dell'opportunità di sottoporre queste norme ad un'ulteriore valutazione, al fine di perfezionarle. Mi auguro che sia possibile farlo, tenendo conto dei tempi a nostra disposizione per l'esame in Assemblea. In alcuni casi infatti le norme in questione, se venissero applicate così come sono formulate, presenterebbero difficoltà di interpretazione. Mi riferisco in particolare a due disposizioni tra le più discusse: quella relativa alle spese di rappresentanza e quella concernente gli interessi tra imprese o da imprese a privati. Sulla portata di tali disposizioni, sull'ampiezza dei soggetti e sulla materia che sarebbe regolata vi è incertezza; un perfezionamento del testo, ripeto, potrebbe quindi essere assai utile.

Per quanto concerne il titolo quarto, infine, su sollecitazione dei colleghi è stata chiarita la portata del primo comma dell'articolo 34, rendendo esplicito che con l'elevazione al 4 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto non esistono più nell'ordinamento aliquote al 2 per cento, nemmeno nei regimi speciali.

Sempre per quanto attiene all'articolo 34 è stato poi ridefinito lo speciale regime

di forfezzazione che regola il commercio dei giornali, quotidiani e periodici, dei supporti integrativi e dei libri. Si è chiarito al contempo che scompare la distinzione tra i vari tipi di periodici, a condizione che siano tutti registrati ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Vi è poi la specificazione, contenuta nell'articolo 34, che le prestazioni relative alla stampa si riferiscono anche al settore della legatoria, il quale, probabilmente a causa di una omissione, non era contenuto nel testo del decreto.

Su richiesta di alcuni colleghi è stato precisato che, per quanto riguarda le bevande a base di vino — regolate dal decreto del ministro dell'agricoltura del 29 febbraio 1988, n. 124 — l'aliquota applicabile è quella del 9 per cento, con effetto dall'entrata in vigore della legge di conversione di questo decreto.

Sempre all'articolo 34, in materia di applicazione delle imposte, venendo incontro ad esigenze di chiarimento in termini di reciprocità di trattamento, si è ritenuto di introdurre una norma che precisi la portata dei regimi fiscali applicabili alle università straniere operanti in Italia. Questa norma subordina ad una procedura amministrativa, affidata al Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello degli affari esteri, la verifica dei requisiti necessari.

PRESIDENTE. Onorevole Usellini, la sua relazione è molto interessante, ma lei ha esaurito il tempo a sua disposizione. La avverto, in modo che possa concludere rapidamente, in uno spazio di tempo ulteriore che senz'altro le concedo, pur se limitato. Ha già superato di un minuto il tempo assegnatole, ma io, com'è noto, sono abbastanza tollerante...

MARIO USELLINI, Relatore per la maggioranza. Concludo, Presidente. Desidero solo ricordare che si tratta di un decreto composto di 39 articoli, e che all'esame contestuale dell'Assemblea vi sono otto provvedimenti.

Tralascio comunque di illustrare altre modifiche apportate al decreto dalla Com-

missione, salvo ricordare che nell'articolo 35-bis, probabilmente per un errore di stampa, non è stata riportata, al terzo comma, la data di decorrenza (che è il 16 marzo 1983) dell'abrogazione della norma del quinto comma dell'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, del 1972. La modifica introdotta dalla Commissione vuole evitare il rischio che questa disposizione (che non è stata mai applicata), espliciti effetti, se mantenuta nell'ordinamento.

Vi sono poi altre norme importanti da esaminare; una di esse è contenuta nell'ottavo comma dell'articolo 36, con il quale si chiarisce l'esatta portata della disposizione relativa all'applicazione della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese per l'anno 1988, confermandone l'entità nella misura indicata dal decreto-legge: rispettivamente 15 milioni, 3 milioni e mezzo e 500 mila.

Tra le altre questioni esaminate dalla Commissione vi è la proroga per le cooperative del termine per l'assegnazione di case di abitazione — ricomprese nel precedente regime agevolato — termine che scade il 31 luglio del corrente anno. Il Governo ha consentito tale proroga al fine di agevolare l'assegnazione delle costruzioni già ultimate.

Devo sottolineare che manca, nella legge di conversione, una norma di coordinamento che recepisca le modifiche introdotte nel decreto in materia di giornali. In particolare, la legge di conversione sembrerebbe confermare, per i primi due mesi dell'anno, le disposizioni del precedente decreto in materia di applicazione dell'IVA sui giornali. È evidente, invece, la volontà del Governo (ed anche del Parlamento), una volta deciso di far decorrere la nuova aliquota dal gennaio del 1990, di non ritenere in alcun modo applicabile il primo decreto nemmeno per i primi due mesi dell'anno. Tale norma tecnica andrebbe introdotta nella legge di conversione a scopo di integrazione della disciplina in materia.

Concludo, Presidente, ricordando solo che il testo del disegno di legge n. 3705,

sottoposto all'esame dell'Assemblea congiuntamente ai progetti di legge ai quali mi sono in precedenza riferito, è relativo alla delega — che sostanzialmente ha recepito le indicazioni del Parlamento — concessa al Governo per la determinazione dei coefficienti di cui abbiamo parlato, delle norme che possono dar luogo ad elusione e per l'istituzione dei centri di assistenza dei contribuenti. Si tratta di disposizioni del cui contenuto in parte si è discusso in Commissione, senza che si sia potuti addivenire ad una definizione diversa. Qualche correttivo e talune integrazioni sono ancora possibili, anzi probabilmente auspicabili.

Al termine del mio intervento desidero ringraziare i funzionari della Commissione, che hanno dato un supporto di documentazione di notevole livello e un'assistenza che per la prima volta si è spinta anche a suggerire, dal punto di vista della tecnica legislativa, la formulazione di alcune norme. Si tratta di un aiuto che, per quanto riguarda l'attività che ho avuto l'onore di svolgere per la Commissione, è stato veramente prezioso.

PRESIDENTE. Il relatore di minoranza, onorevole Rubinacci, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIUSEPPE RUBINACCI, Relatore di minoranza. Presidente, la relazione di minoranza trae origine dalla volontà di ribadire quanto abbiamo più volte detto sia in Assemblea che in Commissione. Riteniamo infatti che l'intero sistema tributario vada ricondotto nell'ambito del rispetto della norma costituzionale, della coerenza stessa del precetto costituzionale, nell'ambito cioè di un rapporto corretto tra fisco e contribuenti, soprattutto per affrancare il nostro sistema fiscale dalle esigenze del tesoro. Da queste esigenze nascono la relazione di minoranza e gli emendamenti presentati, tesi a riportare tutta la materia alla coerenza alla quale mi sono richiamato.

Naturalmente tali affermazioni si intendono riferite anche al provvedimento n. 3705. Una volta ricondotto il sistema entro corretti binari, infatti, si eliminano evidentemente evasione, erosione ed elusione fi-

scale, e vengono a cadere i presupposti stessi di quel provvedimento. Ne trarrà beneficio, io credo, lo stesso gettito tributario.

La relazione che mi accingo a leggere parte dagli ultimi dati fornitici dal Ministero delle finanze. Il ministro delle finanze, infatti, ha pubblicato recentemente i dati provvisori relativi alle entrate tributarie del gennaio 1989, che hanno confermato il migliore andamento del gettito accertato per l'anno 1988. I risultati positivi che si sono avuti per quasi tutti i tipi di tributi sono andati oltre ogni aspettativa, superando ancora una volta il tasso di crescita del PIL, stimato dallo stesso ministro attorno all'8,6 per cento. L'IRPEF, in particolare, è cresciuta del 17 per cento, l'IVA del 18,7 per cento, le tasse di concessione governative dell'87,3 per cento, l'imposta sostitutiva del 12,8 per cento. Ha registrato un forte gettito anche l'imposta sugli olii minerali, che si è attestata su circa 23.500 miliardi di lire; in lieve flessione appaiono solo l'ILOR e l'IRPEG.

Le entrate del gennaio 1989 sono aumentate rispetto a quelle del gennaio 1988 del 19,5 per cento. L'aumento dunque del contributo che gli italiani hanno versato nelle casse dello Stato ha superato nel 1988 il tasso di incremento del PIL di oltre 6 punti (e nel gennaio 1989 di oltre 10 punti), mentre sul versante della spesa si sono ottenuti primati da capogiro, se il fabbisogno del 1988, previsto in 103 mila miliardi di lire, è stato stimato intorno ai 124 mila miliardi, e quello del 1989 è in veloce corsa verso i 140 mila miliardi.

A poco meno di un anno dal piano Amato per il rientro della finanza pubblica per gli anni 1988-1992 non solo non è stata interrotta, ma si è anche accentuata la tendenza all'aumento del fabbisogno e del debito pubblico. È segno inequivocabile che il Governo continua a non controllare i propri conti ed a non programmare tetti per la spesa pubblica, che vengono continuamente elevati per mantenere un sistema di politica finanziaria irresponsabile ed iniquo. Una corretta politica finanziaria dovrebbe invece adeguarsi alle esigenze di un'emergente nuova società na-

zionale, che vuole liberarsi dalle pastoie, dai vincoli soffocanti che la tengono ingabbiata e succuba dei giochi di potere e dell'oligarchia partitocratica.

Il fenomeno ha raggiunto livelli veramente allucinanti: dal 1981 al 1988 la spesa pubblica è aumentata in Italia del 350 per cento, raggiungendo un valore annuo medio di circa 10 milioni di lire *pro capite*, oltre il 55 per cento del reddito prodotto annualmente.

Si tratta di valori che non hanno l'eguale in tutto il mondo occidentale, soprattutto se si considera che nel mese di settembre 1988 il debito del tesoro ha raggiunto e superato il milione di miliardi di lire, pari al 150 per cento del fatturato annuo dell'azienda Italia.

Lo stesso governatore della Banca d'Italia, nella sua ultima audizione davanti alla Commissione bilancio della Camera, ha affermato che «il Governo non ha fatto quasi nulla dal lato del contenimento della spesa, e che senza immediati interventi, forti ed incisivi, il deficit per il 1989 supererà di molto le previsioni, rischiando di rimettere in modo la spirale perversa nella quale il disavanzo statale alimenta l'inflazione».

La domanda che a questo punto occorre farsi è se, continuando senza freno lo squilibrio e l'emergenza in cui versano le finanze dello Stato, il sistema fiscale debba continuare ad essere in funzione di una spesa inefficiente e tuttora assolutamente incontrollata per ragion partitica, o non piuttosto essere rimodellato e gestito per tentare di ristabilire almeno un corretto rapporto tra Stato e cittadino, sulla base dell'etica e dell'equità.

Nel primo caso è d'obbligo continuare a fare quello che tuttora si fa. Dalla finanziaria 1988 (dell'11 marzo dello scorso anno) ad oggi si sono poste in essere nuove «torchiature» fiscali per oltre 40 mila miliardi di lire annue; vi sono stati incrementi della massa monetaria circolante, aumento indiscriminato delle tariffe dei prezzi pubblici, autorizzazioni per decreto-legge al maggiore indebitamento in buoni ordinari del tesoro, senza alcun apprezzabile risultato, come dichiara la Banca d'Italia.

Ma poiché penso che tutto questo abbia un limite, anche oltre la comune dabbaggine, vi invito a voler considerare la seconda ipotesi: la necessità di rifondare il sistema fiscale sulla semplicità e la chiarezza delle norme, sulla snellezza delle procedure e sull'equità; una strada che, tutto sommato, è l'unica percorribile per ridare efficienza al sistema. Nonostante la coriacea perseveranza dell'emergenza, tutto questo è possibile, necessario e conforme all'etica di uno Stato di diritto che si vanta di essere tale.

Lo stesso piano Amato attesta tale possibilità, anche se la sua messa in esecuzione ha tradito una cultura di Governo incapace di agire sulla spesa corrente. A prescindere dalle intenzioni, gli intoccabili meccanismi di dilatazione della spesa corrente ne hanno già prodotto un consistente e tendenziale aumento, non compensato dal maggiore gettito fiscale e dalla riduzione delle spese per investimenti, che avrebbero dovuto invece essere incrementate, se vogliamo essere realmente competitivi sul mercato unico europeo.

L'aumento della pressione fiscale marcia di arroganza e di ingiustizia tutta una serie di nuove e future misure contributive, tributarie, compreso il presente cosiddetto «decretone-bis» fiscale.

Vi sono, al riguardo, esempi significativi di questa irresponsabile ottusità e dell'acritico adeguamento alle mode passeggere che incalliti demagoghi predicano dalle cattedre e sui mezzi di informazione. Governo e Parlamento, invece, hanno il dovere di rendersi conto delle reazioni dell'opinione pubblica e soprattutto dei pesanti e sferzanti rilievi dell'organo costituzionale di controllo.

Non abbiamo chiesto prima, né chiediamo oggi, riforme radicali e generali. Anche se da otto anni manteniamo vivo e presente all'attenzione degli italiani il contenuto di una nostra mozione, mai discussa alla Camera dei deputati, sulla necessità di nuovi rapporti fiscali tra Stato e cittadini, non chiediamo la traslocazione nel nostro ordinamento delle riforme adottate dal «paese-guida», che pure tanto furore innovativo avevano sollevato tra le

indecise e trasformistiche schiere dei partiti di potere.

Abbiamo sempre chiesto solo un coerente programma di idee e di progetti, convinti come siamo che la vera politica non possa ridursi a meri ripieghi di truffaldine stangate fiscali e tariffarie, ma debba obbedire ad una convinta impostazione di fondo, sulla cui realizzazione porre in gioco lo stesso consenso popolare.

Chiediamo il rispetto della norma stabilita dall'articolo 53 della Costituzione, che è uno degli articoli più concisi, precisi ed essenziali, un testo che non ammette deroghe e sul quale la Repubblica avrebbe dovuto e potuto modellare un sistema tributario efficiente ed equo.

È un tema, questo, che ci trova molto sensibili, perché, al di là del rispetto del precetto costituzionale, secondo il quale «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva», per noi l'onere fiscale è un fatto morale, è un elemento unificante della nazione. Proprio per questo riteniamo che la legislazione tributaria non possa tollerare alcuna strumentazione politica, né tanto meno il tentativo (pur troppo oggi in gran parte riuscito) di renderla congiunturale a seconda degli eventi, delle vicende e dei tornaconti, insieme alla stessa norma costituzionale che la regola.

Affermare poi che «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva» significa anche che la globale capacità contributiva dei cittadini — e questo è un elemento che forse abbiamo sempre sottovalutato — trova il suo vincolo proprio nell'articolo 81 della Costituzione, che fa *pendant* con il citato articolo 53. Se infatti dobbiamo concorrere alla spesa pubblica in rapporto alla nostra capacità contributiva, è chiaro che il limite della spesa non può che essere condizionato a tale capacità.

Per questo motivo il combinato disposto degli articoli 81 e 53 della Costituzione coerentemente significa che anche la globale capacità contributiva dei cittadini rappresenta un limite invalicabile alle spese pubbliche, specialmente di parte corrente; un

limite che trova appunto nel citato articolo 81 il suo completamento nel cosiddetto «vincolo di bilancio». I partiti dell'arco costituzionale avevano solennemente confermato tale vincolo, che volentieri hanno poi trasgredito, convinti della ristrettezza di vedute dei padri fondatori, con le ben note conseguenze, che sono sotto gli occhi di tutti.

Il dissesto delle pubbliche finanze non può essere la scusante per non rimettere ordine nel nostro sistema tributario, non solo perché questa è la richiesta della gente, che respinge la perversa rincorsa delle entrate e delle spese, ma perché tale riordino è oggi una necessità, anche per quello che ci sembra esatto definire il vincolo comunitario.

Significative riforme fiscali sono già state approvate o meno in dirittura di arrivo in Francia, in Germania, in Inghilterra, in Belgio, in Olanda ed in Danimarca: praticamente in tutti i paesi della Comunità, noi esclusi. In tal caso è molto probabile che in questi paesi le riforme fiscali siano fattore di stimolo per le rispettive economie e, di conseguenza, fattore di disagio per i paesi ad elevato carico fiscale fortemente progressivo, come l'Italia.

Oggi anche molti consiglieri economici del Governo e certi personaggi politici hanno mutato opinione sulle nostre proposte. Essi ritengono che sia urgente una riduzione, sia pure graduale, delle tasse e della spesa pubblica corrente, considerandola tonificante per la stessa finanza pubblica, nonché fattore di stabilizzazione per una bassa inflazione e per una vigorosa ripresa dell'occupazione.

Le evasioni e le elusioni aumentano in misura abnorme quando vi sono troppi tributi e forti aliquote, quando le norme tributarie sono fonte di confusione, di discriminazione e di prevaricazione, quando l'attività legislativa di attua a singhiozzi sotto la necessità di una spesa pubblica della quale non si ha più il controllo e quando si trascurano l'efficienza e la capacità operativa dell'apparato fiscale, sollecitandone lo sfascio con l'agevolato esodo dei più capaci o senza curarne l'aggiornamento professionale.

Nel corso di questo quarantennio, il nostro sistema tributario è stato modificato varie volte, con due grandi riforme e con una serie di provvedimenti parziali, che hanno stravolto le riforme stesse ed hanno reso il sistema tributario più complicato, più costoso, pieno di smagliature e di scappatoie che consentono a chi ha mezzi e potere di evadere con tutta tranquillità.

Nell'imporre i tributi, la potestà dello Stato deve tendere ad equilibrare le esigenze del pubblico e del privato, dell'individuale e del sociale, non nell'ottica di una contrapposizione suicida, ma in quella di una partecipazione dialettica responsabile ed istituzionalizzata di tutta la società italiana. Lo Stato deve garantire le esigenze di libertà dell'individuo, affinché questi possa esprimere la propria potenzialità per lo sviluppo di una società avanzata. Da questo sviluppo lo Stato, a sua volta, attinge le risorse per finanziare e sostenere anche una funzione di equilibrio rispetto alle categorie più deboli ed alle aree più povere. Al di fuori di tale circolo virtuoso, non vi è che povertà per la società e schiavitù per l'individuo.

Il decreto-legge in esame non rientra certo in quest'ottica; ci sembra anzi che con esso si voglia rendere ancora più confuso, più difficile e più intollerabile l'attuale sistema tributario già tanto inefficiente, iniquo ed irritante. Ci siamo pertanto impegnati a presentare una serie di emendamenti, di articoli sostitutivi ed aggiuntivi che, senza ridurre il gettito, evitino ulteriori effetti di scollamento del sistema fiscale, sappiamo cogliere l'opportunità di renderlo più semplice, più trasparente e meno oppressivo, ed infine consentano, senza i sussulti dell'ultima ora, un suo adeguamento a quello comunitario, entro il 1992.

Ci auguriamo che la nostra fatica non abbia come corrispettivo la tracotanza e l'arroganza di una richiesta di fiducia da parte del Governo, che renderebbe superfluo questo nostro impegno.

Per quanto riguarda, in particolare, il comma 1 dell'articolo 1 e la inefficienza manovra di correzione delle aliquote IRPEF in esso contenuta, noi proponiamo

una drastica riduzione delle stesse a quattro scaglioni, il primo dei quali per redditi fino a 6 milioni con aliquota uguale a zero; il che significa che fino a tale soglia il reddito non è tassabile perché è ritenuto il *minimum* vitale, non assoggettabile ad alcuna imposizione diretta. Tale misura consente altresì l'esclusione totale del 28 per cento dei contribuenti dalla tassazione, con una limitatissima riduzione della base imponibile, pari al 5 per cento. In tale modo si alleggerirebbero gli uffici finanziari del controllo di circa 6 milioni 500 mila denunce e contemporaneamente si eliminerebbero gli obblighi e gli affanni per i titolari di così modesti redditi, produttori di così trascurabile gettito fiscale.

Avremmo preferito portare la soglia di sussistenza ad un livello più alto, come suggeriscono le più recenti stime sulla povertà, ma abbiamo preferito l'acquisizione del *minimum* tassabile anche a soglie più basse, riservandoci in sede operativa la proposta di un suo innalzamento.

Le altre aliquote sono state definite in base all'andamento della curva delle aliquote medie, quelle effettivamente applicate, e che tengono conto dell'applicazione di una moderata progressività dell'imposta.

Proporremo inoltre l'inserimento di un articolo 1-*bis* per prevedere, per i redditi dei nuclei familiari, su opzione dei contribuenti, la commisurazione dell'imposta con il sistema dello *splitting*, in alternativa al regime di deduzioni e di detrazioni per i carichi familiari. È finalmente ora che si introduca nel nostro ordinamento un più semplice ed equo sistema di tassazione della famiglia, specialmente monoreddito, anche in adesione ai solleciti venuti dalla Corte costituzionale per l'attuazione di questa parte della Costituzione. Gli altri stati della CEE hanno da tempo alleggerito il prelievo fiscale ed hanno lasciato alle famiglie più ampi margini di reddito, perché si affrancassero dai servizi, pubblici, che in quei paesi non presumono potersi ad esse sostituire.

L'articolo 1-*ter* da noi proposto è la riformulazione della lettera a) dell'articolo 10 del testo unico n. 917 del 1986 sulle dedu-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1989

zioni, nella previsione della estensione di una capacità impositiva degli enti locali ricadente e gravante sugli stessi redditi che concorrono alla determinazione dell'IRPEF, in aderenza al precetto costituzionale della capacità contributiva.

PRESIDENTE. Onorevole Rubinacci, sono già trascorsi venti minuti...

GIUSEPPE RUBINACCI, *Relatore per la minoranza*. Sì, signor Presidente, ma intendo avvalermi della facoltà di parlare per quarantacinque minuti.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Rubinacci; se utilizza l'ampliamento di tempo consentito ad un oratore per ciascun gruppo, prosegua pure.

GIUSEPPE RUBINACCI, *Relatore per la minoranza*. Purtroppo, come è accaduto per lo «strappo SOCOF», il legislatore fiscale d'assalto dimentica facilmente l'esistenza di quel limite costituzionale e volentieri lo elude.

L'emendamento al primo comma dell'articolo 2 da noi proposto prevede la riconversione delle detrazioni d'imposta in oneri deducibili per i carichi di famiglia. Il passato legislatore, infatti, li aveva convertiti in detrazioni d'imposta, tra l'altro in misura ridicolmente esigua per i figli. La soppressione totale delle detrazioni d'imposta, che nascondono gravi iniquità e discriminazioni (tra l'altro anche il surrettizio e ulteriore aggravamento della progressività, di cui da anni parliamo in Commissione finanze), non solo rappresenta l'accogliamento di una sentita esigenza tecnico-giuridica per chiarezza e semplicità operativa, ma corrisponde ad effettive necessità di giustizia fiscale e di legittimità costituzionale.

Del tutto inconsistente ci sembra la tesi che pone dubbi di incostituzionalità per quanto riguarda la trasformazione delle detrazioni in deduzione di carichi di famiglia, perché il risparmio d'imposta risulterebbe, a parità di composizione familiare, crescente con il crescere delle aliquote marginali. Tale tesi è un vero e proprio

sofisma che si ritorce contro i suoi sostenitori, perché è il riconoscimento della non dichiarata e maggiore progressività, gabelata come una agevolazione ai contribuenti; uno dei tanti specchietti per allodole di cui si serve la demagogia fiscale per ottenere consensi.

Con un altro emendamento è stata chiesta la soppressione dei commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2. Senza entrare nel merito delle ragioni di questa scelta che riguarda gli interessi sui mutui della casa e le erogazioni di liberalità per lo spettacolo e per studi e ricerche di particolare valore artistico e culturale (del resto coerenti ad una vecchia e consolidata «antipatia» del fisco sia verso la casa sia verso l'istruzione e la promozione culturale ed artistica, fino a tassare le borse di studio ed a considerare deducibili le spese per l'istruzione dei figli nel limite delle sole tasse in uso presso le scuole statali), questo stravolgimento della disciplina delle deduzioni del reddito ci sembra sconsiderato, non fosse altro perché, anche in soldoni, i conti non tornano.

Infatti, come si desume dalla relazione tecnica, in maniera certamente ottimistica, i vantaggi erariali assommerebbero a 80 miliardi di lire, ma non si tiene conto di ciò che succede con la soppressione di benefici ed incentivi, che si ripercuote sempre sui più deboli. Generalmente, infatti, il costo viene commisurato solo in un'ottica, senza tener conto degli altri effetti. Il fisco ed il tesoro dovranno invece sopportare un costo immediato e futuro. Il fisco dovrà sopportarlo in termini di perdita di gettito, il tesoro in termini di maggiori spese, per sostituire il mancato o ridotto intervento di privati in attività, meritevoli di tutela della collettività, che fanno registrare un ammontare che, se fosse attentamente stimato, supererebbe di gran lunga gli effimeri ed incerti 80 miliardi della relazione tecnica. Senza considerare poi la perdita di credibilità che subisce lo Stato, il cui costo non è quantificabile; questo sì che non lo è!

Quali altri danni comporterà l'ambigua formulazione delle norme in base alle quali si discrimina tra i vari tipi di case

adibite ad abitazione? Sono solo le prime case che godono dei benefici della legge Formica, o sono solo le «abitazioni principali» e le altre non di lusso da affittare, che godono dei benefici della legge n. 168 del 1982? La norma contestata del decreto-legge esclude dalla nuova disciplina solo le ipotesi di cui al terzo periodo della lettera d) dell'articolo 10 del testo unico delle imposte dirette.

L'articolo 3 è stato da noi riscritto con l'intento di formulare la più semplice delle procedure possibili, necessarie per attuare senza dilazione ed indugi il recupero del *fiscal drag*. La norma prevede la competenza del ministro delle finanze, come in altre analoghe situazioni (per esempio, la variazione biennale dei coefficienti di adeguamento delle rendite catastali).

È da noi proposta altresì l'istituzione di un articolo 3-bis, che è relativo all'adeguamento dell'ILOR per le imprese minori, i cui limiti di deducibilità sono fermi a sei ed a dodici milioni. L'opportunità di tale adeguamento era già stata riconosciuta all'unanimità dalla Commissione finanze della Camera.

Pure necessario ci è sembrato prevedere la compensazione dei tributi diretti tra loro, secondo le norme generali della compensazione dei crediti e dei debiti. Tale proposta è stata accolta dalla Commissione con il recepimento di un emendamento del relatore Usellini.

Abbiamo, inoltre, proposto la soppressione dell'articolo 4.

L'anticipo del 40 per cento dell'acconto dell'IRPEF, IRPEG ed ILOR alla presentazione della dichiarazione dei redditi comporta un versamento anticipato per sei mesi di lire 15 mila miliardi soprattutto a carico delle imprese.

Occorre valutare con attenzione l'impatto di un così cospicuo onere a carico del settore produttivo, già abbondantemente preso di mira nell'attuale giro di vite fiscale, per effettivi negativi, forse non desiderati, ma possibili e prevedibili. Certamente nessuna impresa a maggio matura il 40 per cento dei redditi relativi all'anno precedente e si registra generalmente una notevole differenziazione di flussi tra i vari

tipi di aziende, in relazione al settore di attività, alle dimensioni ed anche al carattere stagionale della produzione: si considerino, tanto per fare un esempio, perché ve ne sono molte altre, l'attività turistica marina ed il relativo indotto.

Una tale discriminazione inficia di illegittimità la norma in oggetto, con la prevedibile conseguenza di ricorsi e successivi rimborsi, sulla base della censura della Corte costituzionale che da tempo ha iniziato una più rigorosa interpretazione del dettato costituzionale.

Quanto al titolo II del decreto, va rilevato innanzitutto che la CEE ha delineato già da oltre un quinquennio, con apposite direttive, una politica comune rivolta ad una semplificazione di oneri amministrativi e ad una serie di misure di alleggerimento tributario a favore dei lavoratori autonomi e delle piccole imprese.

Fin dal 1985, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna ed altri paesi comunitari hanno posto in essere una legislazione fiscale tesa al raggiungimento delle finalità delle suddette direttive.

In Italia fu invece varata a furor di popolo una legge con la quale venne introdotto un regime di tassazione delle piccole imprese e dei lavoratori autonomi, con l'esclusivo e dichiarato intento di far pagare più tasse ai «bottegai» ed ai professionisti, considerati impenitenti e scandalosi evasori.

Ne sortì un provvedimento, sia pure provvisorio, oscuro, pasticciato, pieno di rigidità e che, nello stesso tempo, presentava vuoti ed indeterminanze, esteso a due terzi delle imprese ed ai nove decimi dei professionisti, in un quasi totale e fatale «nirvana burocratico» che accentuò la pressione fiscale sui contribuenti onesti e favorì, nel contempo, la più diffusa evasione fiscale, come ebbero ad illustrarci sia il già citato libro bianco dell'ex ministro Guarino sia uno studio dell'università di Pavia relativo alle denunce dei redditi e dell'IVA per il 1985, che peraltro è ben noto al relatore.

Si è così giunti all'attuale riforma — che sembra essere definitiva — della riforma provvisoria, della riforma generale della

tassazione di tali redditi. Anche in questo caso, però, si procede con gli stessi furori e gli stessi isterismi con cui si volle la riforma del 1985, senza alcun sostanziale cambiamento verso quella riforma organica richiamata agli inizi della mia relazione, accentuando anzi gli errori di irrigidimento e di estrema specificazione delle normative che hanno determinato il precedente fallimento. In questo modo, nessun problema, né di equità né di gettito fiscale, sembra destinato ad essere risolto.

Il nuovo provvedimento divide le imprese in tre categorie di contribuenti: i forfetari (fino a 18 milioni di volume di affari), i semplificati (da 18 a 360 milioni di volume di affari) e gli ordinari (con un volume di affari oltre i 360 milioni); divide inoltre i lavoratori autonomi in due categorie: i forfetari, fino a 18 milioni, e gli ordinari, oltre tale cifra.

Da questa suddivisione, trina e bina, emerge una prima considerazione, che abbiamo più volte avanzato nell'esame di ogni provvedimento fiscale, in Commissione e in Assemblea, in occasione di quello che è ormai un fatto liturgico che si celebra due volte l'anno, in concomitanza con le «stangate» del solstizio e dell'equinozio.

Quanto al tetto dei 18 milioni di ricavi lordi, si determina la seguente situazione: moltiplicando un ricavo di 9 milioni per il coefficiente medio di redditività (che è il 50 per cento), si ha un utile medio, per ogni forfetario, di 4 milioni e mezzo; il che rappresenta un reddito inferiore alla metà della soglia di povertà, prescritta per l'esenzione dai ticket sui farmaci. Sicché, escludendo coloro che iniziano l'attività professionale od imprenditoriale, l'elenco dei forfetari è, in sostanza, un elenco di poveracci.

Abbiamo più volte denunciato tutto ciò, ma non c'è la sensibilità di accogliere queste sollecitazioni per trasformarle in norme precise; e siamo così di fronte, come dicevo, ad un elenco di poveracci, bisognosi di integrazione dei redditi e non certamente d'essere soggetti a prelievo fiscale.

L'operazione così proposta si rivela del

tutto dannosa per il fisco e vantaggiosa solo per il fior fiore dei bugiardi evasori, che in questo elenco possono trovare comodo e quasi certo rifugio.

Una seconda considerazione è che il tetto dei 18 milioni di ricavi lordi fu stabilito circa 12 anni fa. Buon senso vorrebbe che esso venisse rivalutato, sulla base dei coefficienti noti, ad almeno 50 milioni di lire. Tale rivalutazione, oltre a garantire la presentazione di denunce sostenute da un minimo di credibilità, consentirebbe l'eliminazione di un notevole gruppo di piccole imprese (circa la metà) dal regime di contabilità semplificata. Le agevolazioni relative a questo regime sono state notevolmente ridotte dal decreto-legge in esame, tanto da non risultare molto differenziate dal regime ordinario.

Questa considerazione, in attesa di una generale riforma ed ammodernamento fiscale, è sufficiente a far ritenere opportuna l'eliminazione dello stesso regime di contabilità semplificata per motivi di semplificazione e di standardizzazione delle procedure di controllo. Nelle poche volte che ho preso la parola in Commissione, ho sempre sostenuto la tesi della opportunità dell'eliminazione della contabilità semplificata. Infatti, dal momento che si sono ridotte le agevolazioni, a cosa serve il regime semplificato? Quale vantaggio traggono le imprese da tale regime? Nessuno, per cui è meglio abolirlo. Così facendo si potrà instaurare un rapporto più corretto con il contribuente: di ciò sono pienamente convinto.

Al riguardo, non sarà inutile ricordare che già per i lavoratori autonomi è escluso tale regime di contabilità semplificata, che penalizza in tutti i casi chi lo sceglie, essendo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge in esame l'accertamento induttivo come per i forfetari.

La richiesta soppressione degli articoli 11 e 12 del decreto-legge elimina incongruenze e norme assai discutibili. Il quarto comma dell'articolo 12 stabilisce che ai lavoratori autonomi, con ricavi da 18 a 360 milioni, pur essendo in regime di contabilità ordinaria, si applicano gli stessi criteri di rettifica o di accertamento induttivo previsti per le imprese semplificate.

L'ambiguo quinto comma dell'articolo 12 fa riferimento ai coefficienti di cui all'articolo 11, cioè a quelli di riscontro ed a quelli presuntivi di reddito o di corrispettivi. Questi ultimi sono oggetti misteriosi, che la relazione chiarisce come «coefficienti di un sistema di determinazione presuntiva, con l'ausilio di coefficienti obiettivi»; questa frase non l'ho compresa e mi auguro che nel corso del dibattito mi venga fornito qualche chiarimento in proposito.

Il quinto comma dell'articolo 12, dicevo, fa riferimento a questi coefficienti per affermare che essi «possono, in quanto applicabili, essere utilizzati ai fini delle presunzioni di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

Ciò significa che se i dati dichiarati dal contribuente non risultassero compatibili con quelli risultanti dall'applicazione dei suddetti coefficienti, saranno ritenuti non completi, falsati, comunque non veritieri e scatterà l'ipotesi di una rettifica d'ufficio.

Siamo in presenza di un atteggiamento del fisco che è simmetrico a quello dell'impenitente e sfacciato evasore. Le illogiche violazioni delle regole del gioco dettate dalla riforma fiscale del 1973, alla quale si fa costante riferimento anche nel presente decreto-legge, contraddicono lo stesso ordinamento giuridico generale (dall'articolo 2727 all'articolo 2729 del codice civile) e gli stessi principi costituzionali.

Se le presunzioni sono il risultato di un procedimento logico per risalire da un fatto noto ad uno ignoto, in questo caso di che presunzione si tratta se i dati della contabilità analitica sono supportati da fatti, documenti, bolle di accompagnamento, correlati tra loro, così come pretende la legge che, tra l'altro, considera, fino a prova contraria, vero e certo il risultato della contabilità stessa denunciata dal contribuente?

Forse l'obbligo onerosissimo di tutto il farraginoso meccanismo per l'assevera-

mento della realtà contabile è stato una semplice promozione pubblicitaria per incrementare il giro di affari di macchine elettroniche, bande magnetiche, settori cartari, tipografici, eccetera? Sembra che abbiamo impostato un intero sistema per arricchire alcuni signori, dal momento che tutto ciò non serve più a nulla se rimane in vigore il comma prima citato.

E questa prova contraria può essere fornita dai coefficienti di riscontro o dai fantomatici coefficienti presuntivi ricavati dall'autorità amministrativa sulla base di medie più o meno generalizzate o, peggio ancora, sulla base di sintetici bilanci fatti a tavolino su coefficienti tecnici anch'essi rilevati mediamente con superficiali sondaggi? Non dobbiamo sottovalutare che un siffatto procedimento non solo rende iniquo e peggiora il rapporto fiscale tra Stato e cittadino, ma coinvolge la stessa giustizia penale. Pur non avendo alcuna simpatia per provvedimenti di condono fiscale comunque denominati, riteniamo che, per il periodo 1983-1987, la riapertura dei termini per la presentazione di dichiarazioni sostitutive sia giustificata dal susseguirsi di ben due regimi di tassazione in così breve spazio di tempo; analogamente, ci sembra giustificata la sanatoria per le irregolarità formali e per le minori infrazioni.

Non condividiamo, invece, l'obbligo per il contribuente di versare la somma di un milione di lire per ogni anno di richiesta a sanatoria. Poiché pensiamo che nella sanatoria sia implicito il riconoscimento che le sanate infrazioni sono state commesse più per situazioni oggettive anomale che per volontà dei trasgressori, ci sembra che una sanatoria a pagamento ed a prezzo unico, come nella fattispecie, simuli una forfettaria e cumulativa sanzione, un illecito prelievo che viola il principio generale costituzionale dell'adeguamento della sanzione alla gravità ed alla pluralità delle violazioni commesse.

Come già ebbe a dichiarare l'onorevole relatore di maggioranza, il contenuto del titolo III del decreto-legge in oggetto avrebbe dovuto essere trattato in maniera notevolmente approfondita. L'articolato

tratta tutta una serie di ipotesi di evasione e di elusione nonché l'inasprimento delle aliquote per le ritenute di imposta alla fonte: dall'evasione relativa all'autoconsumo da parte dell'imprenditore di beni e di servizi dell'impresa, ai *fringe benefits*; dalla puntualizzazione e correzione di norme IVA, IRPEF e IRPEG ai dividendi della banche popolari; dalla pleonastica riconferma delle agevolazioni in favore delle cooperative subordinate ai loro requisiti di mutualità alle ulteriori modificazioni ed integrazioni del travagliatissimo decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 — già sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 784 del 1976, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 955 del 1977 — nonché a quelle dei decreti del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e n. 917 del 1986.

Dalla citazione dei più importanti argomenti trattati si evince come un approfondimento della materia avrebbe richiesto un periodo assai più lungo dei pochi giorni concessi alla Commissione finanze per l'esame dei due provvedimenti (anche del disegno di legge n. 3705). D'altra parte, ci sembra presuntuoso che una così vasta revisione di istituti e di norme possa essere trattata con provvedimenti legislativi episodici ed urgenti, quali quelli che possono essere oggetto di un decreto-legge mentre, dopo quindici anni dalla sua emanazione, la riforma fiscale avrebbe meritato un riesame sistematico ed una verifica meditata ed organica, compresa la formulazione di regole logico-formali per l'amministrazione tributaria, per porla in grado di governare la propria funzione con l'utilizzazione razionale dello strumento informatico ed orientandola al raggiungimento di obiettivi programmati, con il costante controllo della produttività del suo apparato.

Ci sembra che su questa via si sia posto lo stesso Governo che ha già chiesto ed ottenuto dal Parlamento la delega legislativa per il testo unico delle imposte indirette e che è intenzionato a chiedere altra delega per una più puntuale disciplina antielusiva ed antievasione. Respingiamo, comunque,

il fascino dello slogan delle tre «e» — evasione, erosione, elusione — che ha già prodotto abbagli ed illusioni di un'azione antielusiva per altro già programmata nella legge finanziaria 1988 e rimasta finora inoperante, senza avere alcun dubbio che l'elusione — l'ho detto anche prima — è effetto di un sistema fiscale complesso, contorto, esasperato da inutili e fuorvianti specificazioni che spesso si contraddicono e si elidono tra loro. L'elusione si combatte solo semplificando e rendendo chiare e certe le norme fiscali, riducendo i casi di trattamento differenziato, con un minore numero di tributi, con aliquote differenti dai tassi usurari e adeguando il diritto tributario all'ordinamento giuridico dello Stato.

Vi è una profonda esigenza di ripristino della correttezza della pubblica moralità: se lo Stato pretende l'onestà e la lealtà dei suoi cittadini, deve smettere di considerarsi al di sopra delle proprie leggi, valide *erga omnes*, ma non valide per il fisco che può disattendere e porre nel nulla istituti e negozi giuridici presenti ed efficaci che l'ordinamento dello Stato tutela e regola. Ed io mi voglio riferire all'usucapione, per intenderci.

Non si può prescrivere, ad esempio, che la comunione familiare ai fini fiscali sia considerata tale solo quella relativa ai patrimoni e non anche quella convenzionale, che il codice civile consente tra coniugi per i loro redditi derivanti da prestazioni professionali.

Di conseguenza abbiamo proposto lo stralcio dal decreto-legge di tutti gli articoli dal 22 al 32 compreso, mentre abbiamo chiesto, con un emendamento, che l'aumento dal 18 al 19 per cento delle ritenute sui compensi dei lavoratori autonomi venisse modificato con la riduzione di tale aliquota dal 18 al 12 per cento. Ci chiediamo se tale riduzione, che non genera minore gettito ma comporta solo un rinvio della riscossione, sia mai stata valutata dai responsabili dell'amministrazione sotto il profilo dei minori costi che comporterebbe.

Non vi è dubbio, per la lunga esperienza operativa, che l'aliquota del 18 per cento

sui ricavi lordi risulta tanto eccessiva da rappresentare una delle cause principali dell'ingente mole di rimborsi delle imposte. Per di più, vi è l'aggravamento di una norma che obbliga la loro liquidazione con procedura non automatizzata (articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973), in quanto generalmente essi sono superiori agli 8 milioni di lire.

Abbiamo ritenuto che l'aumento dell'IVA dallo 0 e dal 2 al 4 per cento fosse stato adottato più per ragioni di cassetta che per un graduale adeguamento ad una direttiva comunitaria che a tutt'oggi non è stata deliberata dal Consiglio della CEE. Se si fosse inteso realmente realizzare un'armonizzazione del nostro sistema a quello in vigore nell'ambito dei paesi della Comunità europea, si sarebbe dovuto contemporaneamente sopprimere almeno l'aliquota del 38 per cento.

Appare quindi evidente che tutta la manovra risponde esclusivamente all'intenzione del tesoro di assicurarsi entrate aggiuntive. D'altra parte, l'aumento dell'IVA deliberato con la decretazione d'urgenza è già entrato in vigore da tre mesi e ha già prodotto i suoi effetti inflazionistici con una forte spinta non del tutto esaurita sulla lievitazione del costo della vita. Il ritorno alle vecchie aliquote non servirebbe più a ridurre i prezzi lievitati con un illecito profitto a favore degli operatori del ciclo distributivo.

Per una semplificazione e razionalizzazione delle aliquote IVA abbiamo proposto la riduzione per il settore delle calzature della aliquota IVA al 9 per cento, nella stessa misura cioè di tutto il comparto dell'abbigliamento. Anche con questo decreto-legge, torniamo a fare il ping-pong con il Senato...

Ci è sembrata inoltre paradossale l'introduzione di una tassa di concessione del numero di partita IVA (una vera e propria tassa per pagare le tasse) che potrebbe preludere ad una successiva tassazione di tutti i contribuenti per il solo fatto di avere un numero fiscale. Soprattutto non si vede quale sia il servizio corrisposto dall'amministrazione che giustifichi l'introduzione

della tassa, sia per il rilancio che per quella annuale.

Vogliamo inoltre segnalare quanto sia ipocrita considerare il rilascio della partita IVA una concessione in favore del contribuente e non invece uno strumento a favore del fisco per un più agevole e penetrante controllo sulle attività tassate.

PRESIDENTE. Onorevole Rubinacci, il suo tempo è scaduto, anche tenendo conto del fatto che utilizza i 45 minuti a disposizione del suo gruppo.

GIUSEPPE RUBINACCI. Concludo, signor Presidente.

Pertanto, abbiamo cercato di rimediare ai guasti più grossi ed alle più stridenti contraddizioni con la equità ed il buon senso, proponendo emendamenti che sopprimessero la iterazione annuale della tassa considerandola *una tantum*, strettamente connessa con il rilascio della certificazione dell'attribuzione del numero di partita IVA, e la non applicabilità del tributo alle aziende agricole esonarate dalla presentazione della dichiarazione IVA.

Infine, abbiamo proposto la soppressione del terzo comma dell'articolo 38 perché è impensabile che il legislatore possa introdurre nell'ordinamento giuridico dello Stato una norma cinica e pertanto immorale. Produrre, onorevole ministro, provvedimenti inflattivi e sterilizzarne per decreto gli effetti, riducendo la capacità di spesa dei consumatori più deboli è da paese «tribale» — me lo consenta — non certo da nazione civile. Né la complicità della «triplice» sindacale annulla l'inciviltà del deliberato.

È nostro auspicio che il 1989 non sia ricordato come l'anno zero del fisco italiano. Certo il sistema continua a non funzionare e crescono in pari progressione sia gli evasori sia i tartassati. Le entrate tributarie crescono da troppi anni ad un tasso ben superiore a quello relativo al reddito nazionale, ma il disavanzo pubblico è ancora più accelerato.

Dall'epoca delle grandi emergenze di spadoliniana memoria, si è andati avanti turando falle con espedienti su espedienti,

con pezze su pezze, con l'urgente ed il contingente sul già urgente e sul già contingente. Gli errori ripetuti a non finire hanno infittito una giungla fiscale che nella disastrosa mancanza di una efficiente macchina tributaria, non solo minaccia il nostro benessere, ma distrugge il nostro senso di giustizia e di lealtà, annienta i nostri valori di solidarietà nazionale, deride la nostra fiducia verso lo Stato e le pubbliche istituzioni (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

EMILIO COLOMBO, Ministro delle finanze. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Cipriani. Ne ha facoltà.

LUIGI CIPRIANI. Signor Presidente, democrazia proletaria coglie l'occasione del dibattito su questo «decretone» fiscale per affrontare invece nei suoi termini generali la politica economica del Governo.

Abbiamo di fronte due «decretoni» che costituiscono di fatto la gran parte della manovra economica del Governo. Mi chiedo e le chiedo, signor Presidente (forse l'assenza totale dei deputati della maggioranza costituisce un determinato segnale) se esista ancora un Parlamento in questo paese, perché la gran parte della manovra economica è attuata per decreti, per decreti reiterati. Si tratta di provvedimenti che sconvolgono assetti istituzionali e la vita dei cittadini e dei lavoratori di questo paese e che sono operanti al di fuori del dibattito parlamentare e della possibilità che il Parlamento legiferi in materia.

Voglio riassumere brevemente gli argomenti toccati per spiegare quale sia la gravità della situazione che oggi abbiamo di fronte. Alla parziale e tardiva restituzione del *fiscal drag* ai lavoratori dipendenti (misura attuata ancora una volta, oltretutto, secondo un'ottica discriminatoria, in

quanto le maggiori riduzioni di imposta riguardano i redditi più alti e non quelli più bassi), si aggiunge un'ulteriore estensione della determinazione forfetaria dei redditi, che — come abbiamo visto — ha in questi anni sempre favorito la grande evasione di massa.

La cosiddetta dichiarazione sostitutiva, cioè l'ennesimo condono, è ancora una volta un premio agli evasori che continueranno a non pagare le tasse e ad essere premiati dal Governo, in una situazione divenuta ormai consuetudine.

È prevedibile che le disposizioni volte a contenere le elusioni favoriranno l'esplosione del contenzioso e, fino a quando non saranno modificate le regole di funzionamento del contenzioso tributario e dell'attività dell'amministrazione finanziaria, avremo gli uffici intasati da milioni di contestazioni e le relative pratiche rimarranno ferme per decine di anni, senza che nulla sia incassato dallo Stato.

Con la finanza pubblica sono posti in gioco elementi sostanziali di democrazia: gli enti locali sono stati di fatto annullati, esautorati ed ogni loro autonomia di spesa cancellata. Già per mezzo della legge finanziaria gli ambiti e le determinazioni di spesa sono stati prefissati centralmente dal Governo. Ora le spese effettuabili da questi enti sono state non solo ridotte, ma contingentate: la Cassa depositi e prestiti potrà erogare prestiti per 9 mila miliardi a fronte di una autorizzazione di spesa per oltre 14 mila miliardi, senza contare che tali spese saranno sottoposte al vaglio del CIPI e a quello del servizio di controllo sugli investimenti.

Vi è poi la partita riguardante il sistema dei trasporti. Intere linee saranno soppresse e naturalmente si tratterà di quelle che più servono ai lavoratori e che più sono necessarie a zone ed aree in difficoltà del paese. Va precisato che si tratta di linee che non sono redditizie secondo una gestione di puro tipo capitalistico che si va affermando anche nell'ambito dei servizi pubblici. Ne deriverà un pesante ridimensionamento dell'occupazione, una maggiore mobilità dei lavoratori e un servizio sempre peggiore e sempre più carente.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1989

Tutto ciò comporterà, ovviamente, un ulteriore aumento delle tariffe, che verrà praticato a discapito dei servizi sociali: infatti, a fronte di un aumento medio del 20 per cento, per la prima classe l'aumento sarà solo del 13 per cento, mentre sarà del 50 per cento degli abbonamenti sociali. Per quanto riguarda poi i salari dei lavoratori del pubblico impiego, viene fissato un tetto inferiore al tasso di inflazione e viene imposta la mobilità d'ufficio; il ministro potrà successivamente controllare, naturalmente facendo ricorso ai carabinieri, la produttività dei lavoratori della pubblica amministrazione.

È stato emanato inoltre, *dulcis in fundo*, quel vergognoso decreto-legge che sta distruggendo il poco che rimaneva del servizio sanitario nazionale; di tale provvedimento, comunque, tratterò in seguito specificamente.

Nel complesso, con una raffica di decreti-legge, che di fatto ha esautorato il Parlamento, si provoca uno stravolgimento non soltanto della realtà economica, ma anche della qualità della vita, dei livelli di vita e del funzionamento delle istituzioni.

A questo elenco possiamo aggiungere il famoso decreto sui mondiali, che viene utilizzato per sconvolgere ogni regola, ogni forma di controllo e ogni piano regolatore riguardante le città nelle quali si svolgeranno le partite di calcio, ed i decreti del boss della marina mercantile Prandini, che non avremo nemmeno il privilegio di discutere perché sono decreti ministeriali, operativi quindi senza bisogno di alcun intervento parlamentare.

La situazione è molto grave ed è determinata da un Governo che è fuorilegge perché sta governando senza osservare le leggi e la Costituzione. Si sostiene che il Governo sia stato costretto dall'urgenza e dalla necessità ad operare in questo modo; che non aveva altra scelta dal momento che la spesa pubblica è ormai fuori controllo. Queste affermazioni sono assolutamente false: la spesa pubblica corrente (quella che viene messa sul banco degli imputati e che tradotta in «soldoni» significa salari dei lavoratori, quantità e qualità

dei servizi forniti ai cittadini) è sotto controllo ed è continuamente sottoposta a taglieggiamenti. Voglio ricordare che l'incidenza del fabbisogno corrente, al netto degli interessi, sul prodotto interno lordo ha subito una drastica riduzione, diventando un terzo di quella originaria: nel 1982, infatti, era pari al 6,7 per cento del prodotto interno lordo, mentre oggi siamo scesi al 2,1 per cento. Ciò vuol dire che la spesa corrente è sotto controllo ed è pesantemente taglieggiata.

Ma vi è di più. Se leggiamo bene i documenti forniti dal ministro Amato e non ci fermiamo soltanto alle dichiarazioni rese alla stampa, riscontriamo il dato clamoroso che il disavanzo corrente netto, cioè quello determinato dalla spesa corrente al netto degli interessi, da un passivo di 7 mila miliardi nel 1985 è passato nel 1989 ad un attivo di quasi 28 mila miliardi. Questo tipo di operazione ha dunque comportato un taglieggiamento di 35 mila miliardi negli ultimi anni: tale è per l'appunto la cifra sottratta alla qualità dei servizi, ai salari dei lavoratori, alla funzione sociale dello Stato. Mettiamo allora sul banco degli imputati chi veramente deve esservi messo!

Si profila allora il problema degli interessi. Tutta la manovra monetaria viene orchestrata a livello nazionale e internazionale con l'obiettivo preciso di colpire, tramite il meccanismo del differenziale di cambio, con la mano invisibile di chi governa e controlla i mercati finanziari internazionali, i popoli del terzo mondo. I popoli poveri del terzo mondo, infatti, finanziano i popoli ricchi; questi paesi rendono di più di quanto ricevono tramite i prestiti della finanza internazionale, sia pubblica sia privata.

Siamo nell'era dell'imperialismo del dollaro, dell'imperialismo monetario e finanziario; ebbene, è in atto un meccanismo invisibile che opera quotidianamente e che sta riducendo alla fame i popoli del terzo mondo. In rapporto a quello che sta succedendo in Sudamerica ed in altre zone del mondo constatiamo quale sia la responsabilità dei paesi ricchi dell'Occidente, tenuto conto del tipo di

manovra che questi stanno portando avanti.

Il medesimo meccanismo opera all'interno del paese: la mano finanziaria, ancora una volta, è la mano invisibile che consente una colossale redistribuzione della ricchezza dagli strati più poveri a quelli ricchi della nazione, che costituiscono la larga platea di parassiti che sostengono questa alleanza di Governo. Voglio ricordare che non è vero che lo Stato si impegna eccessivamente in termini di spesa sociale: di ciò siamo ormai tutti convinti.

A questo proposito, voglio fare un ultimo esempio. La spesa sanitaria *pro capite* in Germania ammonta ad 1 milione e 60 mila lire, mentre in Italia siamo a 730 mila lire; la spesa sociale nel nostro paese è quindi più bassa di quella che si registra in altre nazioni. Ciò che ci fa uscire dal novero dei paesi occidentali è la spesa per interessi. Qual è il meccanismo diabolico che è stato messo in moto?

Il nostro Stato si indebita non perché spende più degli altri ma perché incassa meno. È ormai dimostrato che la pressione fiscale nel nostro paese è più bassa di quella di altre nazioni europee ma che essa è mal distribuita, nel senso che è il lavoro dipendente che fornisce la stragrande maggioranza delle entrate fiscali dello Stato, poiché non può sfuggire al meccanismo del sostituto d'imposta. Siamo uno dei pochi paesi al mondo nei quali il padrone, il datore di lavoro, svolge per lo Stato la funzione di esattore delle imposte. Noi lavoratori dipendenti siamo cittadini di serie B perché, mentre gli altri autogestiscono la propria dichiarazione dei redditi; noi non possiamo farlo e dobbiamo dichiarare tutto quello che guadagnamo.

Lo Stato incassa meno perché esiste una fortissima evasione fiscale e, per altro, si indebita con gli stessi evasori. In altre parole, coloro che non pagano le imposte sottoscrivono poi i titoli del debito pubblico e si assicurano una doppia rendita, giacché non pagano le imposte ed incassano gli interessi sul debito pubblico.

A tale proposito, voglio porre sul banco degli accusati anche la Banca d'Italia,

della quale, come accadeva per Garibaldi, sembra non si possa parlare male. La Banca d'Italia ha attuato in questo paese una politica finanziaria disastrosa, consistente nell'applicazione di alti tassi di interesse e tendente ad una ristrutturazione di breve periodo del sistema industriale, in modo che quest'ultimo recuperasse efficienza non nel lungo termine — migliorando cioè la qualità della produzione, il livello della ricerca ed il contenuto tecnologico e scientifico della produzione stessa — ma semplicemente aumentando lo sfruttamento *pro capite*, cioè con la riduzione dell'occupazione e la distruzione dell'organizzazione dei lavoratori all'interno delle fabbriche. La cassa integrazione è stata utilizzata quale strumento di questo processo di ristrutturazione, pagato ancora una volta dai lavoratori; è toccato all'INPS, infatti, finanziare la cassa integrazione straordinaria.

Mediante questo meccanismo la Banca d'Italia ha governato l'economia del paese e la politica degli alti tassi si è rivelata un *boomerang*, poiché oggi il cartello delle banche ricatta il Ministero del tesoro non sottoscrivendo più i titoli pubblici i cui tassi non considera sufficientemente remunerativi. Si compie in tal modo un'operazione di aggio, costringendo alle corde il ministro del tesoro, il quale deve aumentare i tassi per far sì che le banche favoriscano nuovamente la sottoscrizione dei titoli pubblici.

Noi registriamo tassi di interessi interni di due o tre punti più alti di quelli applicati sul mercato internazionale, e non esiste alcuna giustificazione di mercato per tale realtà. Con la sua politica la Banca d'Italia pensava — idea geniale! — di attrarre verso questo tipo di rendita finanziaria capitali dall'estero mediante i quali finanziare gli investimenti nel nostro paese e, soprattutto, il debito pubblico. Con la liberalizzazione dei mercati finanziari si è però riscontrato che risulta oggi vantaggioso indebitarsi in marchi o presso le aree finanziarie forti del mercato internazionale perché si pagano tassi di interesse più bassi, per investire poi nel nostro paese ed introitare così una doppia rendita, rappre-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1989

sentata dal tasso di interesse e dal differenziale di rivalutazione delle monete. Si sta cioè attuando un meccanismo di spoliatura della finanza pubblica. Uno dei provvedimenti che si stanno studiando, infatti, è quello concernente la messa in vendita da parte dello Stato del proprio patrimonio, per favorire ancora una volta coloro che riescono ad essere creditori dello Stato perché non pagano le imposte ricevendo simili privilegi.

Il meccanismo micidiale che è stato posto in essere è di tipo politico. Non è vero che non esistevano altre strade. Il fatto è che, se si vuole risolvere il problema della finanza pubblica, non bisogna affrontare la questione della spesa corrente (giacché, come abbiamo visto, in questo settore siamo in attivo): il nodo è rappresentato dai meccanismi di redistribuzione della ricchezza e dell'acquisizione del consenso. Non si colpiscono gli evasori fiscali, e ciò non avviene perché non si sa come fare: il problema non è quello di prevedere ulteriori forfetizzazioni o semplificazioni; la questione è che l'amministrazione finanziaria non funziona. Mancano 25 mila persone qualificate all'interno dell'amministrazione finanziaria e non vengono effettuati gli accertamenti; il contenzioso tributario è tale per cui passano anni ed anni prima che si arrivi alla definizione dei ricorsi.

Dalla riforma del 1971 ad oggi sono stati più di 10 mila gli interventi in materia: leggi, «leggine», provvedimenti urgenti, provvedimenti-stralcio, condoni dei condoni. Attualmente viene proposto nuovamente il condono edilizio sulle rendite agricole: poiché il precedente condono non ha funzionato si concede ora un'altra possibilità, non considerando che il catasto urbano e agricolo non è aggiornato, che i comuni quindi non saranno in grado di colpire gli evasori. Ancora una volta le misure adottate sono soltanto fumo.

Si cerca di far credere alla gente che si colpiranno gli elusori, gli evasori, i privilegiati; ma non va dimenticato che è in discussione un disegno di legge che garantirà l'inquinatore di Stato Gardini, il quale non a caso inquina in Italia e disbosca la

foresta amazzonica. Ho rilevato in precedenza che costoro sono i nemici veri a livello internazionale e all'interno del nostro paese. In realtà sono anche coloro i quali godono di privilegi: il condono di 1.500 miliardi che si prevede di concedere a Gardini è più della metà di quanto si intende incassare con i vergognosi provvedimenti sanitari varati nel nostro paese.

Quindi, se volete colpire chi deve pagare, tenete conto che un lavoratore autonomo a parità di reddito paga in termini di contribuzione al servizio sanitario nazionale esattamente la metà di quanto versato da un lavoratore dipendente. Il meccanismo micidiale della mancanza di controllo è tale per cui i lavoratori autonomi, oltre ad evadere, eludere, godere di privilegi, dichiarano redditi risibili e, poiché non vi è controllo, godono di tutte le esenzioni derivanti dal reddito dichiarato: pagano meno in riferimento alle tariffe comunali, al servizio sanitario nazionale, proprio perché tutto è fondato sul criterio al quale mi sono richiamato.

Se l'amministrazione finanziaria non funziona e non è in grado di compiere gli accertamenti che le competono tutto il resto è fumo. Le disposizioni relative alle dogane risalgono al 1920, per cui non potremo mai controllare l'IVA in ingresso e in uscita. Lo Stato effettua i rimborsi dell'IVA senza aver controllato se effettivamente si debbano effettuare. Questo è il tipo di procedura in atto.

Non si effettuano controlli perché lo Stato non rimborsa nemmeno le spese sostenute a tal fine dal personale degli uffici finanziari. All'inizio dell'anno il ministro del tesoro ha emanato il decreto relativo ai controlli sulle categorie «a rischio», al termine del quale è scritto: «Tutto ciò compatibilmente con la disponibilità del personale degli uffici della Guardia di finanza». Ma siccome tale disponibilità non vi è, perché il personale e le attrezzature sono carenti, non si effettuano i controlli: questo è il tipo di meccanismo instaurato.

Al di là delle falsità che si vanno affermando, non è vero che la spesa sociale non sia sotto controllo; in realtà essa sarebbe in

attivo se fosse depurata dal meccanismo degli interessi. In proposito le responsabilità sono molto gravi e pesanti; occorrerebbe fare i nomi e i cognomi dei responsabili di questo tipo di politica che nel suo complesso sta condizionando la realtà del nostro paese. Abbiamo un tasso di disoccupazione che è il più alto dei paesi occidentali ed è diventato strutturale appunto perché, seguendo la logica della Banca d'Italia, si è voluta realizzare una politica cieca, di mero ripiano a breve periodo dei bilanci, di alti tassi di interesse, di alta remunerazione dell'attività speculativa e finanziaria, di rilancio della borsa come pura attività di speculazione e non come strumento diretto a favorire gli investimenti.

La fiscalizzazione degli oneri sociali è all'origine del buco finanziario nel servizio sanitario nazionale. Agli industriali, ai settori parassitari di qualunque genere di questo paese è stato garantito uno sconto di 133 mila lire al mese per ogni lavoratore occupato sui contributi di sanità che si sarebbero dovuti pagare. I grandi proprietari agricoli pagano contributi esattamente uguali ai contadini poveri o ai piccoli proprietari. Questo è il meccanismo micidiale che sta operando.

I 6.000 miliardi che mancano nel bilancio del servizio sanitario nazionale sono stati dunque regalati alla FIAT, all'Olivetti, alla grande industria e a tutti i settori commerciali e turistici parassitari del nostro paese. Questo tipo di esenzione la stanno pagando i pensionati e gli ammalati, perché a fronte di nuovi ticket, di tagli di qualità di servizi per 2.600 miliardi, regaliamo 6.000 miliardi l'anno ai suddetti settori (che magari se li giocano in borsa!).

Si propone una riduzione della fiscalizzazione degli oneri sociali, ma solo per quest'anno, dal momento che si anticipa che nel prossimo anno tutto tornerà come prima, che i 6.000 miliardi saranno restituiti. Nel frattempo negli ospedali si scatenava il caos dovuto ad una politica indefinibile; ed io non so con quale coraggio ci si possa presentare al popolo italiano proponendo questo tipo di provvedimenti.

A conclusione del mio intervento, vorrei dire chiaramente che ci state raccontando

delle storie. La spesa sociale può benissimo essere rilanciata, i servizi possono benissimo essere resi ai cittadini, che ne hanno diritto: basta far pagare chi deve pagare, basta eliminare i meccanismi che stanno ingigantendo ed alimentando il deficit corrente pubblico (mi riferisco esclusivamente al meccanismo degli interessi).

Desidero ribadire in questa sede che la spesa corrente, al netto degli interessi, è del nostro paese in attivo per 27.500 miliardi; questa è la realtà che abbiamo oggi dinanzi!

Ebbene, di fronte ad un Governo fuorilegge, che sta governando per decreti e che ha esautorato il Parlamento, noi andremo negli ospedali, nelle unità sanitarie locali, ci rivolgeremo agli enti locali ed ai lavoratori. Trentin ha affermato che non è più tempo di scioperi generali, non è più l'epoca della contestazione, ma il momento delle idee brillanti...

Bene, noi ne abbiamo una: andremo dai lavoratori dell'amministrazione del servizio sanitario e diremo loro di rifiutarsi di applicare questi decreti, perché sono provvedimenti di un Governo fuorilegge; diremo agli ammalati di rifiutarsi di pagare i ticket e se qualcuno di loro non sarà ricoverato ricorreremo alla magistratura, perché è un diritto costituzionale indisponibile quello che postula che lo Stato garantisca la salute ai cittadini, fornendo loro un servizio sanitario adeguato. Se il cittadino paga le imposte ed i contributi ha infatti il diritto di essere assistito, senza dover pagare le attività di speculazione finanziaria delle grandi imprese.

Parleremo anche con i pendolari, dicendo che siamo disposti a metterci sui binari con loro se si vogliono tagliare le linee ferroviarie. Diremo inoltre che, prima di ridurre l'occupazione e di attuare la mobilità per i lavoratori del settore del pubblico impiego, è necessario discutere sul funzionamento della pubblica amministrazione, sui servizi da essa forniti e sulla loro qualità. In seguito si potranno considerare gli altri problemi.

Andremo a dire nel paese che, in presenza di un servizio ferroviario sempre più

scadente e di ladroni di Stato che in tutti questi anni lo hanno gestito, non accetteremo l'aumento del 50 per cento degli abbonamenti utili per i lavoratori e gli studenti, cioè le persone che vantano un reddito più basso e sono meno difese e tutelate nel nostro paese.

Andremo a dire che un Governo che è contro i lavoratori, i pensionati ed i disoccupati è fuorilegge, per cui ad esso si deve disobbedire. Questa è battaglia per la democrazia! (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria e del PCI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio sarà un intervento di puntualizzazione della nostra attività nel corso di questo dibattito assembleare. Sul merito si è già espresso egregiamente l'onorevole Rubinacci, allorché ha svolto la relazione di minoranza.

Vorrei ricordare che noi abbiamo sollecitato, insieme con altri gruppi parlamentari, una discussione generale sulla situazione economica e sociale dell'Italia, in particolare sulla finanza pubblica. Abbiamo voluto questo dibattito perché riteniamo che la finanza pubblica si trovi in condizioni spaventosamente negative.

La Conferenza dei presidenti di gruppo ha adottato una soluzione che ci sembra razionale, raggruppando in un'unica discussione il disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi (quindi non solo l'IRPEF, ma anche l'IRPEG e l'ILOR), determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative e sui contratti di borsa, e il disegno di legge, presentato dal ministro delle finanze, di delega al Governo

per l'emanazione di disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per la istituzione di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69.

Signor Presidente, ho praticamente letto i titoli di due dei provvedimenti oggi in discussione, che da soli bastano ad evidenziare il rilievo degli argomenti di fronte ai quali ci troviamo. Si tratta di un'ampia manovra di carattere fiscale che investe tutti i più importanti tributi e comporta una profonda modifica delle previsioni che erano state formulate in materia tributaria con la legge finanziaria.

Noi abbiamo chiesto conseguentemente, di fronte all'ampiezza degli argomenti, una discussione aperta, non limitata, alla quale intendiamo partecipare — come io sto facendo, sia pure con il solo fine di indicare quale sarà il ruolo del nostro gruppo — in modo organico. Abbiamo presentato una relazione di minoranza per manifestare le ragioni del nostro dissenso, anzi per evidenziare — se mi è consentito, perché questa è la funzione di una relazione di minoranza — l'opposizione ai provvedimenti in questione. Parteciperemo quindi, insieme a tutti coloro che potranno recarvi un contributo, al dibattito. Questo pomeriggio non sono molti gli iscritti a parlare: cinque oratori, un numero dunque accettabile.

Non abbiamo invece accettato — come ho già dichiarato in Assemblea, oltre che nella Conferenza dei presidenti di gruppo — la calendarizzazione dei nostri lavori adottata in quella sede che, come sembra, sta per saltare (e non certo in modo imprevedibile, per quanto riguarda la nostra posizione).

Se ce la faremo a rispettare il calendario, onorevoli colleghi, nessuno sarà più lieto di noi! Ma se questo non avverrà, vorrà dire che il tempo che è stato calcolato dalle altre forze politiche è assolutamente insufficiente per un dibattito di tale rilevanza, in presenza di una situazione finanziaria dello Stato, che è evidente a tutti e che è stata ampiamente delineata nelle relazioni di maggioranza e di minoranza.

È stato detto — l'ho letto sui giornali, penso non se lo siano inventato — che il Governo, di fronte all'ipotesi di un mancato rispetto dei tempi previsti dal calendario (sia pur riferendosi alle iniziative provenienti dal gruppo comunista e non a quelle che abbiamo assunto noi in Conferenza dei presidenti di gruppo, non accettando il calendario) avrebbe minacciato di porre la questione di fiducia. Il collega Rubinacci ha già parlato dell'inaccettabilità di una posizione di questo genere; io intendo ribadire questo concetto, aggiungendo che, secondo me, siamo di fronte ad una reazione isterica da parte del Governo o, per usare aggettivi più accettabili, incontrollata ed irragionevole.

Che cosa pretende il Governo? A seguito dell'approvazione di una serie di norme che hanno ridotto i tempi e le possibilità di intervento, l'ostruzionismo non è più possibile. Si tratta di norme che noi non abbiamo condiviso, ma che pure esistono. Anche lo scrutinio segreto, che in qualche caso può determinare la legittima preoccupazione del Governo di reagire con la richiesta di una votazione palese quale quella di fiducia, non esiste più. Perché allora il Governo prevede di porre la questione di fiducia nel caso in cui i tempi tecnici della discussione debbano risultare più ampi di quelli originariamente stabiliti dalla Conferenza dei presidenti di gruppo?

Mi domando se la spiegazione di un tale comportamento si possa individuare soltanto nell'arroganza del Governo. Nella Giunta per il regolamento si sta parlando (sembra tra l'altro che tutti siano d'accordo al riguardo e, quando ciò si verifica, ritengo che anche in Assemblea ci si debba comportare in maniera coerente) di abolire la possibilità di porre la questione di fiducia quando si tratti di decreti-legge. Sono convinto che ciò sia necessario, che occorra regolamentare i tempi di conversione (anche questa è una soluzione positiva), e altresì non consentire la reiterazione dei decreti-legge non convertiti.

Dal momento che per tanto tempo ci siamo battuti affinché i decreti-legge non potessero essere reiterati, se si sta proce-

dendo verso la soluzione sulla quale ho espresso un giudizio positivo, bisogna allora tener conto anche dei tempi di conversione.

Onorevoli colleghi, ritengo che sia necessaria una limitazione numerica della decretazione d'urgenza; una volta vietata la reiterazione, è chiaro che i tempi per la conversione non saranno disattesi, sempre che i decreti-legge siano emanati in misura limitata, nel rispetto soprattutto dello spirito e della lettera dell'articolo 77 della Costituzione.

Ci troviamo ancora invece in una situazione molto distante da quella che si vuole prospettare per il futuro. Il Governo ha in più occasioni reiterato i provvedimenti in materia economica. Anche il decreto-legge oggi al nostro esame sul quale il Governo intenderebbe porre la questione di fiducia nel caso in cui i tempi tecnici si rivelassero più lunghi di quelli previsti a maggioranza dalla Conferenza dei presidenti di gruppo — è stato presentato il 2 marzo e la Camera lo sta esaminando ad un mese di distanza. Se si tiene conto dei congressi dei partiti (e sono convinto che le sospensioni dei lavori in questi casi siano giustificate e dovute) e della Pasqua ricorrenza che, qualunque sia l'opinione e il sentimento religioso dei parlamentari, è da rispettare), si può affermare che i tempi impiegati dalla Commissione finanze per l'esame del provvedimento siano del tutto normali e fisiologici, nonché apprezzabili e rispettabili.

Vorrei inoltre ricordare, onorevoli colleghi, che il provvedimento al nostro esame ha impegnato la Commissione finanze in modo notevole, se è vero come è vero che le modificazioni apportate al testo del decreto sono amplissime e non certo di poco conto.

Noi intendiamo discutere molto serenamente su questo provvedimento. Reagiamo con durezza (confermo quanto detto dall'onorevole Rubinacci) ad ogni tentativo di strozzare la discussione in qualunque modo. Quanto ho appena detto non vuole essere una minaccia, ma deve essere inteso come un significativo avvertimento. A chi vuole discutere serenamente non si possono negare i tempi necessari per ana-

lizzare provvedimenti di tal genere, senza poi determinare reazioni che possono essere ancora peggiori di una discussione ampia quale quella che noi vogliamo.

Siamo di fronte a ben 40 articoli del decreto-legge, a prescindere dal provvedimento di delega, che pure rientra nella discussione e che ovviamente non può non impegnare qualcuno ad intervenire sull'argomento. Noi avevamo anche chiesto l'ampliamento dei tempi complessivi di discussione; non ci è stato concesso, pur se vi è chi meglio è in grado di parlare della materia oggetto del decreto-legge e chi è invece più preparato sul provvedimento di delega.

Comunque alcuni dei 40 articoli sono dei veri e propri disegni di legge, che potrebbero essere autonomamente approvati. Non si tratta, infatti, di «articoletti» (scusate l'espressione), ma di voluminosi articoli che occupano ciascuno due pagine stampate del testo al nostro esame, se non tre; in ogni caso, per lo meno due colonne del testo della *Gazzetta ufficiale*. Essi riguardano materie di grande importanza come l'IRPEF, l'IRPEG, l'ILOR, l'IVA e, ancora, le tasse sulle concessioni governative e sui contratti di borsa. Mi pare che provvedimenti di questo genere abbiano bisogno, come ho già affermato, di un dibattito ampio.

Non vogliamo contribuire a trasformare tutto in un rito! Onorevoli colleghi, quando si iniziano le discussioni dei provvedimenti di lunedì, si dà alle relazioni (non si offendano i due relatori, di cui uno tra l'altro è un mio carissimo amico) quasi il significato di un indispensabile rito: le relazioni sono svolte in un'aula scarsamente affollata, per non dire quasi deserta, e molti deputati certamente non sono informati, se non dai resoconti dei lavori dell'Assemblea, delle tesi espresse dai relatori.

Vorrei aggiungere che ci si colloca nell'ottica del rito quando per provvedimenti di tanta importanza (è cosa che non mi stancherò mai di dire) si sceglie la relazione orale e si abbandona la strada maestra della relazione scritta.

Vorrei contrapporre a quella espressa

dal Governo una nostra valutazione sui problemi economici e finanziari. Non mi sembra presuntuoso dire che la nostra opinione non è isolata in Italia: se non si provvede al risanamento della finanza pubblica, ci avvieremo alla scadenza europea del 1992 con grande difficoltà, e inoltre — non ce lo auguriamo — la situazione generale del paese sul piano economico e finanziario precipiterà.

Siamo quindi d'accordo con il Governo sulla necessità di risanare la finanza pubblica. Non c'è in noi alcuna volontà di impedire tale risanamento: ne siamo sostenitori convinti. Non abbiamo alcuna volontà di impedire che si vada in questa direzione: il problema è stabilire come si debba provvedere. Sulla necessità siamo, ripeto, perfettamente d'accordo.

Non riteniamo invece, onorevole ministro, che si debba provvedere con nuovi o più pesanti tributi né con l'aggravamento della contribuzione nel settore della sanità. Credo che oggi tutti abbiamo aperto i giornali ed ascoltato la televisione su quanto sta avvenendo. È grande la disperazione e la preoccupazione dei cittadini che nel momento di maggior bisogno, allorché devono far fronte ad analisi delicate o addirittura ad un ricovero ospedaliero, sono chiamati ad erogare di tasca propria le somme senza le quali non si dà luogo al ricovero o alle cure necessarie. Per altro ciò comporterà la pratica inapplicabilità di questi ticket, perché sfido qualunque medico o ospedale a non curare o a non ricoverare un malato urgente per mancanza della contribuzione imposta attraverso i provvedimenti di questo Governo.

Sia per la sanità sia per la spesa in generale, la strada maestra che deve essere seguita non è quella dell'aumento delle contribuzioni, ma quella della eliminazione degli sprechi e delle fonti di sperpero del pubblico denaro e soprattutto delle spese clientelistiche che non vengono minimamente toccate dai provvedimenti finanziari del Governo.

Voglio dire di più: mi sono domandato se il Governo abbia intenzione di porre la fiducia per contrastare le opposizioni o

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1989

piuttosto per chiarire le posizioni all'interno della maggioranza.

GIORGIO MACCIOTTA. Forse per impedire che si chiariscano!

ALFREDO PAZZAGLIA. Non si può venire in Parlamento sostenendo che bisogna rapidamente approvare il testo licenziato dalla Commissione, senza che si avverta il senso di responsabilità di chiarire, all'interno della maggioranza, i punti di vista dei partiti che la compongono su questa materia.

Non ho bisogno, onorevoli colleghi, di ricordarvi le polemiche tra socialisti e repubblicani, tra repubblicani e Governo, cioè le polemiche interne alla maggioranza. Credo che dovremmo anche noi tener conto della situazione politica che si è verificata in questi giorni e discutere, nell'attuale contingenza, anche di essa. Non è cosa da poco!

Se giungeremo a votare questioni pregiudiziali (in assenza ovviamente della possibilità di ricorrere allo scrutinio segreto), cominceremo anche a valutare come risponda la maggioranza su tali documenti. E lo faremo nei giorni prossimi, aspettando che le parti che rappresentano la maggioranza parlino in questa Assemblea quel linguaggio che hanno usato sulla stampa: sembra infatti veramente incredibile che vi siano forze politiche che in quest'aula usano parole di sostegno nei confronti del Governo per condurre, al di fuori di qui, polemiche nei confronti dello stesso! Speriamo che anche in Assemblea si sviluppi quel dibattito che è già aperto presso l'opinione pubblica.

Come vedete, onorevoli colleghi, ho precisato la nostra volontà di esaminare provvedimenti che giudichiamo importanti; anche se non li condividiamo, infatti, riconosciamo che sono importanti non fosse che per i contrasti esistenti su di essi.

Credo pertanto che la discussione non possa essere limitata a poche ore né che le decisioni possano essere assunte in maniera affrettata o burocratica, con la volontà di sopraffare il confronto e la necessità di chiarimento.

Ritengo infine, imporante, onorevoli colleghi, sviluppare in ogni caso un dibattito politico, per evitare che l'esame di tali provvedimenti termini senza che i problemi siano stati chiariti (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Informo la Camera che sui disegni di legge nn. 3688 e 3705 sono state presentate le seguenti due questioni pregiudiziali di costituzionalità:

«La Camera,

nel procedere all'esame del disegno di legge n. 3688, concernente conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di imposte sul reddito e sul valore aggiunto e di tasse sulle concessioni governative e sui contratti di Borsa;

visti gli articoli 3 e 79 della Costituzione;

ritenuto che l'articolo 20 del predetto decreto-legge, così come modificato nel testo della Commissione all'esame dell'Assemblea, configura nella sostanza non già una mera rimessione di sanzioni amministrative per i contribuenti che si avvarranno del disposto dell'articolo 14 dello stesso decreto-legge, bensì una vera e propria amnistia estesa ad ogni violazione di obblighi fiscali relativi ai redditi di impresa e di lavoro autonomo e all'imposta sul valore aggiunto;

considerato che tale amnistia verrebbe disposta in violazione delle norme procedurali contenute nell'articolo 79 della Costituzione, le quali prevedono che l'amnistia e l'indulto sono "concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere";

rilevato che, peraltro, sulla predetta disposizione non è stato richiesto né acquisito il parere delle competenti commissioni Affari costituzionali e Giustizia;

considerato che a norma della disposi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1989

zione in questione il beneficio dell'amnistia verrebbe concesso non già a tutti i contribuenti che abbiano compiuto i reati in essa previsti, ma soltanto a coloro che sono ammessi ad avvalersi della riapertura dei termini disposta dall'articolo 14, con conseguente violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge 3688 e abbinati».

«Visco, Bassanini»;

«La Camera,

nel procedere all'esame del disegno di legge n. 3705, concernente delega al Governo per l'emanazione di disposizione contro l'elusione tributaria, per l'istituzione di centri di assistenza fiscali e per l'aggiornamento dei coefficienti di redditività e di congruità;

visto l'articolo 76 della Costituzione;

ritenuto che le tre disposizioni di delega, disposte con gli articoli 1, 2 e 3 del predetto disegno di legge, non contengono una indicazione di principi e criteri direttivi per l'esercizio della potestà legislativa delegata sufficientemente articolata, e comunque tale da circoscrivere e indirizzare in modo significativo le decisioni normative da assumere in quella sede;

ritenuto che, di conseguenza, il predetto disegno di legge contrasta con il dettato dell'articolo 76 della Costituzione;

rilevato che su tale disegno di legge non è stato acquisito il parere della Commissione Affari costituzionali, la quale peraltro, esprimendosi su disposizioni contenute in altro disegno di legge e coincidenti con quelle riprodotte negli articoli 2 e 3 del disegno di legge in esame, ebbe ad esprimere parere negativo sulla legittimità costituzionale delle medesime disposizioni;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3705».

«Bellocchio, Visco, Macciotta, Bassanini, Bruzzani, Di Pietro, Pascolat, Pellicani, Umidi Sala Neide, Taddei».

Se non vi sono obiezioni, su queste due pregiudiziali avrà luogo una discussione congiunta, come già avvenuto in analoga circostanza, ferma restando la votazione separata per ciascuno dei due strumenti.

(Così rimane stabilito).

La discussione e le votazioni avranno luogo nella seduta di domani.

Annuncio della presentazione di disegni di legge di conversione e loro assegnazione a Commissioni in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale hanno presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119, recante norme in materia di trattamento ordinario di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle società costituite dalla GEPI SpA e dei lavoratori edili del Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato» (3780).

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro delle partecipazioni statali hanno presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in at-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1989

tuazione del piano di risanamento della siderurgia» (3781).

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro del turismo e dello spettacolo hanno presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, recante interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990» (3782).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, i suddetti disegni di legge sono deferiti, in sede referente, rispettivamente:

alla XI Commissione permanente (Lavoro), con il parere della I, della V, della X e della XIII Commissione;

alla X Commissione permanente (Attività produttive), con il parere della I, della V e della VI Commissione, nonché della XI Commissione *ex* articolo 73, comma 1-bis del regolamento;

alla VIII Commissione permanente (Ambiente), con il parere della I, della II, della V, della VI, della VII e della XI Commissione, nonché della IX Commissione, *ex* articolo 73, comma 1-bis del regolamento.

I suddetti disegni di legge sono altresì assegnati alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis. Tale parere dovrà essere espresso entro mercoledì 12 aprile 1989.

Trasmissione dal Senato di disegni di legge di conversione e loro assegnazione a Commissioni in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge approvati da quel Consesso:

S. 1622. — «Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 68, recante proroga al 30 aprile 1989 delle tariffe e delle condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e di natanti, stabilite con la delibera n. 8/1988 del Comitato interministeriale prezzi» (3783);

S. 1623. — «Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 78, recante interpretazione autentica dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, concernente la ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato» (3784).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, i suddetti disegni di legge sono deferiti, in sede referente, rispettivamente:

alla VI Commissione permanente (Finanze), con il parere della II, della IX e della X Commissione;

alla XI Commissione permanente (Lavoro), con il parere della I, della II e della V Commissione.

I suddetti disegni di legge sono altresì assegnati alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea, di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 4 aprile 1989, alle 10:

1. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, re-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1989

cante disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative. Norme in materia di tasse sui contratti di borsa (3688);

USELLINI ed altri: Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di tassa di concessione governativa e istituzione della componente patrimoniale dell'imposta locale sui redditi (3086);

Istituzione della tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita da parte degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto (3125);

Revisione delle aliquote e aumento di talune detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (3134);

Disposizioni per la determinazione di coefficienti presuntivi di reddito e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive per gli anni dal 1983 al 1988 da parte dei contribuenti che si sono avvalsi del regime di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 (3199);

Semplificazione della contabilità nonché determinazione forfetaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto per talune categorie di contribuenti. Delega al Governo per la istituzione di centri abilitati al controllo formale della contabilità da allegare alle dichiarazioni (3208);

S. 1301. — Disposizioni in materia tributaria per ampliare gli imponibili, conte-

nere le elusioni e consentire gli accertamenti parziali in base agli elementi segnalati dall'anagrafe tributaria (*approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3498);

Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per la istituzione di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (3705).

— *Relatori*: Usellini, per la maggioranza Rubinacci, di minoranza.
(*Relazione orale*).

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica (3686).

— *Relatore*: Tarabini.
(*Relazione orale*).

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, recante disposizioni in materia di trasporti e di concessioni marittime (3695).

— *Relatori*: Santonastaso e Sanguineti.
(*Relazione orale*).

La seduta termina alle 19,40.

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTTA

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia dell'Assemblea alle 22.

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1989

COMUNICAZIONI

Annunzio di una proposta di legge.

In data 31 marzo 1989 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

AMALFITANO ed altri: «Disciplina dell'attività di insegnamento del restauro da parte dell'Istituto centrale per il restauro» (3778).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di un disegno di legge.

In data odierna è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione del terzo protocollo complementare all'Accordo del 26 luglio 1957 tra il Governo federale austriaco, da una parte, ed i Governi degli Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e l'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, dall'altra, relativo all'istituzione di tariffe dirette internazionali ferroviarie per i trasporti di carbone e acciaio in transito per il territorio della Repubblica austriaca, firmato a Bruxelles il 25 settembre 1986» (3779).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Senato.

In data odierna il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 1382. — ANIASI ed altri; MONTECCHI ed altri; LOBIANCO ed altri: «Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino» (*approvata, in un testo unificato, dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata da quella IX Commissione permanente*) (263-1868-2054-B).

Sarà stampata e distribuita.

Cancellazione dall'ordine del giorno di disegni di legge di conversione per decadenza dei relativi decreti-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge dei decreti-legge 28 gennaio 1989, n. 24 e 30 gennaio 1989, n. 26, i relativi disegni di conversione sono stati cancellati dall'ordine del giorno:

«Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 1989, n. 24, recante interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990» (3584);

«Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1989, n. 26, recante autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 le lotterie di Viareggio, Venezia, Taormina, Sanremo, Foligno e del Garda» (3585).

Annunzio della relazione generale sulla situazione economica del paese.

I ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, con lettera in data 31 marzo 1989, hanno trasmesso la relazione generale sulla situa-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1989

zione economica del Paese per l'anno 1988 (doc. XI, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Comunicazione di nomina ministeriale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Il ministro del tesoro, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del Consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla VI Commissione permanente (Finanze).

Trasmissione dal ministro delle partecipazioni statali.

Il ministro delle partecipazioni statali, con lettera in data 28 marzo 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 maggio 1975, n. 184, la relazione periodica sullo stato di avanzamento del progetto di collaborazione Aeritalia-Boeing (doc. LVIII, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione di documenti da consigli regionali.

Nel mese di marzo sono pervenuti i seguenti documenti:

dal consiglio regionale dell'Emilia-Romagna:

Mozione in ordine alla incarcerazione dello scrittore cecoslovacco Vaclav Havel

(fondatore del movimento dei diritti umani «Charta 77»);

dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia:

Ordine del giorno sulla partecipazione degli emigrati alle consultazioni elettorali;

dal consiglio regionale della Lombardia:

Ordine del giorno concernente l'invito alla Presidenza della Camera dei deputati e del Senato alla seconda lettura del progetto di legge per un referendum sulla attribuzione di poteri costituenti al Parlamento europeo;

Ordine del giorno concernente l'invito al Governo e al Parlamento ad assumere tempestivamente i provvedimenti necessari per la ricostruzione della Valtellina e delle adiacenti zone colpite dalle calamità;

dal consiglio regionale della Toscana:

Risoluzione sull'inserimento dei comuni di Prato, Lucca e Pistoia nel decreto del Governo sulla proroga degli sfratti;

dal consiglio regionale dell'Umbria:

Ordine del giorno concernente misure di sostegno e di reindustrializzazione dell'area dello Spolefino.

Questi documenti sono stati trasmessi alle Commissioni competenti per materia e sono a disposizione dei deputati presso il Servizio Studi.

Annunzio di interrogazioni, interpellanze e di una mozione.

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni, interpellanze e una mozione. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1989

*INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE
E MOZIONE PRESENTATE*

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1989

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

DE CAROLIS. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

l'amministrazione comunale di San Quirico d'Orcia ha dato il via attraverso una deliberazione del 27 gennaio 1989, ad una operazione che prevede un piano di costruzione per complessivi 67 mila metri cubi, in uno degli scenari naturali fra i più incantevoli della provincia di Siena;

la Val d'Orcia con tale operazione difatti oltre a prestarsi ad una opera di speculazione edilizia non avrebbe altro vantaggio che quello di vedersi deturpare in maniera irreparabile i suoi splendidi scenari —:

se il Ministro è a conoscenza della delibera del 27 gennaio e di quello che si vuole fare nel comune di San Quirico d'Orcia;

se non ritiene opportuno prendere dei provvedimenti affinché venga tutelato l'ambiente in una zona di grande interesse ambientale e turistico.

(5-01366)

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1989

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

PIRO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

in data 15 marzo 1989 il consiglio di amministrazione dell'ANAS ha espresso parere favorevole all'acquisto di un immobile sito in Viale Mazzini, a Bologna, da adibire alla locazione degli uffici del compartimento regionale;

la soluzione individuata, dal costo pari a 15 miliardi, comunque superiore a quelle precedentemente esaminate, risulta ubicata su sette piani in una zona ad altissima densità di traffico e non gode dunque di particolari caratteristiche di funzionalità né di economicità, se si considera che alla cifra stabilita per l'acquisto vanno aggiunti circa dieci miliardi di spese per la ristrutturazione e l'acquisto di parcheggi, essendo disponibili in tutto solo nove posti macchina —:

quali siano i precedenti della vicenda;

se non insorgano gli stessi problemi per il personale dipendente di quelli precedentemente denunciati dai lavoratori della SIP che erano impiegati in quello stesso stabile;

se sia stata fatta una perizia dettagliata della spesa finale;

se non ritenga più corretto rendere pubblica la necessità di acquisto per valutare convenientemente le offerte di mercato anziché lasciar concludere una trattativa privata onerosa per le finanze pubbliche e poco funzionale per l'utenza.

(4-12611)

DONATI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, della sanità e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

nelle campagne del Nolano, vicino a Napoli, due persone sono morte il giorno

di Pasqua, a causa probabilmente dell'assunzione di acqua contenente il diserbante denominato « Paraquat », commercializzato col nome di « Secantin »;

altre nove persone sono state colpite da analoghe affezioni: due sono in fin di vita e gli altri in gravi condizioni;

il Paraquat viene usato su larga scala nel Nolano;

l'autorità giudiziaria ha aperto un procedimento penale, sequestrando il pozzo artesiano da cui sembra provenire l'acqua venefica;

il Paraquat, secondo quanto risulta dalla letteratura scientifica (cfr. Zoli e Amadori, « Biotossicità da fitofarmaci », pagina 222), comporta provati effetti mutageni e teratogeni nell'uomo, oltre a « gravissimi effetti tossici cerebrali, polmonari e al sistema gastroenterico » —:

se i Ministri intendano vietare l'uso e il commercio del Paraquat su tutto il territorio nazionale;

quali iniziative intendano prendere per intensificare i controlli segnatamente al surrichiamato diserbante;

quali iniziative intendano utilizzare per limitare l'uso dei fitofarmaci in agricoltura, stante l'enorme rischio prima di tutto per gli operatori del settore.

(4-12612)

CARIA. — *Ai Ministri della protezione civile, dei lavori pubblici, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che:

la foce del fiume Agitola è stata occlusa dalle recenti mareggiate;

l'acqua di risulta della diga di Agitola, impossibilitata a defluire nel mare, ha allagato vaste zone di terreni coltivati in prossimità della foce;

la situazione tende ad aggravarsi causa il deflusso delle acque e perma-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1989

nendo l'impossibilità di un loro sbocco nel mare —:

come mai non ci sia stato finora un intervento di bonifica di fronte a tale situazione e ai notevoli danni da essa provocati e se non ritengano necessario intervenire con estrema urgenza. (4-12613)

RONCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il signor Giuseppe Caruso, nato a Trapani il 15 febbraio 1967, ha presentato in data 28 dicembre 1988 domanda al competente distretto militare di Palermo per il riconoscimento come obiettore di coscienza;

il distretto militare di Palermo ha fatto pervenire al giovane una richiesta di documentazione con lettera del 3 gennaio 1989 (protocollo n. 27/RR/62344/OB) a firma del capo ufficio reclutamento, tenente colonnello di fanteria spe Francesco Teresi;

il signor Giuseppe Caruso in data 16 gennaio 1989 fa pervenire la documentazione richiesta;

il distretto militare di Palermo, con lettera del 30 gennaio 1989 (protocollo n. 27/RR/62344/OB) a firma del tenente colonnello di fanteria spe Francesco Teresi, comunica al signor Giuseppe Caruso che « in esito alla Sua istanza, la S.V. è pregata di inoltrare richiesta direttamente al Ministero della Difesa-Levadife Roma »;

risulta dalle circolari attualmente in vigore presso il Ministero della difesa che la domanda per il riconoscimento come obiettore di coscienza deve essere presentata al distretto militare competente, che poi la inoltrerà a Levadife;

il signor Giuseppe Caruso ha comunque ripresentato domanda in data 21 febbraio 1989, indirizzandola direttamente a Levadife, che, stando alla prassi procedu-

rale attualmente in vigore, gliela rimanderà indietro, pregandolo di indirizzarla al distretto militare di appartenenza —:

come sia possibile che due comunicazioni del distretto militare di Palermo, di contenuto diverso, abbiano lo stesso numero di protocollo;

come sia possibile che un capo ufficio reclutamento non sia a conoscenza di normative e regolamenti amministrativi adottati dal suo Ministero, dando di conseguenza notizie inesatte, per non dire false, in grado di pregiudicare la possibilità, da parte di un cittadino italiano, di avvalersi delle leggi dello Stato;

quali interventi intenda prendere per salvaguardare i diritti del signor Giuseppe Caruso e nel contempo per adottare provvedimenti nei confronti del responsabile dell'Ufficio reclutamento del distretto militare di Palermo;

se, alla luce di casi come quello descritto in premessa (purtroppo abbondanti soprattutto nelle regioni meridionali) non risultino prive di fondamento dichiarazioni scritte quali quelle presentate dalla Difesa presso la Commissione difesa della Camera, in sede referente, sulla nuova legge per l'obiezione di coscienza, dichiarazioni secondo cui « nell'ipotesi di passaggio di gestione (degli obiettori) dalla difesa ad altro organismo, quest'ultimo dovrà possedere requisiti strutturali essenziali sia centrali che periferici, mentre nella specie emerge che per la verifica delle prestazioni del servizio svolto dagli obiettori dovrebbe farsi ricorso alle singole prefetture, già oberate dalle competenze istituzionali ». (4-12614)

FINCATO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 13 febbraio 1989 il provveditore agli studi di Imperia ha inviato alla direttrice didattica di Taggia e al sindaco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1989

del comune di Bajardo una lettera (prot. 1731) con la quale disponeva la soppressione del posto di insegnante elementare nel plesso di Bajardo a decorrere dal 20 febbraio 1989;

in data 11 marzo 1989 la direzione didattica di Taggia ha ricevuto un fonogramma dal provveditore agli studi di Imperia da trasmettere al comune di Bajardo (copia della trascrizione su carta del comune di Bajardo è in possesso dell'interrogante), dal seguente contenuto:

« 1) Il Ministero, pur contro norma in via del tutto eccezionale, ha autorizzato funzionamento della scuola elementare;

2) il ministro chiede silenzio stampa;

3) il provveditore vuole un incontro con il sindaco;

4) lunedì avvisare i genitori riapertura scuola ».

La scuola effettivamente nel frattempo è stata aperta —:

se i ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti;

se siano intercorsi altri rapporti tra il provveditore agli studi ed il comune di Bajardo (anche attraverso la direzione didattica di Taggia);

se il testo del fonogramma risponda al vero;

come eventualmente il ministro della pubblica istruzione consideri la definizione « pur contro norma » ed « in via del tutto eccezionale » e in particolare il punto 2), in cui si afferma che il ministro « chiede il silenzio stampa ». (4-12615)

FIORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

in data 23 maggio 1988 l'interrogante ha presentato una interrogazione per conoscere come fosse possibile che

per il giovane Vincenzo Palatta, nato a Frosinone il 12 giugno 1965 ed ivi domiciliato in Via Firenze 80, figlio di grande invalido di guerra, e quindi equiparato ad orfano di guerra ed appartenente alle categorie privilegiate ai sensi della legge 482/68, non si riesca a trovare un posto di lavoro in alcun Ministero —:

quale è la posizione del signor Vincenzo Palatta, orfano di guerra, nella graduatoria di ciascun Ministero e cosa osti alla sua assunzione. (4-12616)

FINCATO. — *Al Governo.* — Per sapere — premesso che:

è pervenuto a molti cittadini un bollettino di conto corrente postale, accompagnato da una lettera, con il quale viene richiesto un versamento di lire 119.650 per la sottoscrizione all'abbonamento del bollettino « contributi e tasse »;

dal formato e dalla veste grafica, ricalcato sul modello dei bollettini usati dall'amministrazione dello Stato, dagli enti locali, dagli enti pubblici economici (Sip, Enel) ecc., è facilmente confondibile con i moduli emessi da tali enti;

l'interrogante ritiene ingannevole questa forma di richiesta di sottoscrizione di abbonamento alla rivista *Bollettino nazionale imposte e tasse* in special modo nei confronti delle persone più deboli —:

1) se si sia a conoscenza di quanto su esposto;

2) se non s'intenda bloccare totalmente questa impropria e disinvolta interpretazione del messaggio pubblicitario. (4-12617)

BAGHINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso:

la trasmissione degli *spot* pubblicitari di « Pubblicità-Progresso » messa in onda dalla RAI-TV e dalle televisioni private incontra gli unanimi consensi degli utenti e dell'opinione pubblica ed è sen-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1989

z'altro utile a sensibilizzare i telespettatori su vari problemi del nostro tempo di non secondaria importanza;

in questi giorni appare alla TV uno *spot* relativo alla necessità dell'abbattimento delle barriere architettoniche ed alle difficoltà che incontrano gli handicappati ad utilizzare i più semplici e nello stesso tempo primari servizi che la società offre loro, quali, nel caso specifico dello *spot* in questione, i telefoni pubblici, mostrando un incidente stradale che coinvolge un motociclista ed il suo mezzo a due ruote;

purtroppo la motocicletta viene spesso maldestramente apostrofata dai *mass-media* quale ordigno di morte e sinonimo di delinquenza di ogni genere, tanto da proporre una immagine assai negativa della moto che non è condivisibile dalla stragrande maggioranza dei cittadini, i quali — soprattutto i giovani — utilizzano il mezzo a due ruote per necessità, lavoro e scelta di vita in contrasto con le costrizioni del traffico e dell'inquinamento —:

quale sia il giudizio del Governo sullo *spot* descritto in premessa e se non ritenga deleteria e controproducente l'immagine della moto da esso derivante, tenuto conto soprattutto della politica volta a favorire l'uso dei mezzi a due ruote in particolare nei grandi centri urbani congestionati fino alla paralisi dal traffico automobilistico e dall'inquinamento;

quali iniziative ritenga di poter assumere con urgenza al fine di prospettare l'opportunità di interrompere la trasmissione dello *spot* di « Pubblicità-Progresso » che, ponendo alla berlina la moto, colpisce migliaia di utenti del mezzo a due ruote i quali da anni convivono con esso o si accingono ora ad utilizzarlo quale scelta di libertà e di rispetto dell'ambiente per necessità di lavoro, sport e divertimento, apprezzandone l'utilità, l'economicità e la praticità.

(4-12618)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro del commercio estero.* — Per conoscere:

se risponda a verità che le conchiglie italiane importano oltre il 90 per cento delle pelli di canguro e uallabia (macro-podidi) esportate dall'Australia;

se sia informato che nel solo Stato del Queensland, a causa di questo enorme commercio, si uccidono 40.000 canguri rossi, oltre alla quota concessa dal Governo federale per lo scorso anno;

se non ritenga di poter e dover esercitare i controlli contro la importazione di pelli di animali uccisi oltre la quota predetta. (4-12619)

LEONE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 298 del 1974 al Titolo III istituisce le tariffe obbligatorie a forcilla;

le tariffe sono state rese operanti nel nostro paese con decreto ministeriale 18 novembre 1982;

lo scopo di tali tariffe, come risulta dalla discussione della Commissione parlamentare riportata su atti parlamentari, e in particolare nella relazione che accompagnava il progetto di legge n. 1167 della VI legislatura, era di tutelare le imprese più deboli « impedendo una concorrenza scorretta che si realizza anche praticando prezzi inferiori ai costi di esercizio »;

nonostante che le associazioni abbiano perseguito attraverso una sofferta politica di accordi tariffari con le maggiori confederazioni dell'utenza, risulta da ampia documentazione e dalle denunce più volte avanzate che le tariffe sono ampiamente disattese su tutto il territorio nazionale, soprattutto dalle aziende a partecipazione statale;

la procedura prevista dall'articolo 56 della legge n. 298 del 1974 è stata attuata in parte e solo nei confronti dei vettori, escludendo dai controlli mittenti, spedizionieri ed intermediari;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1989

pochi controlli tariffari effettuati non hanno prodotto alcun significativo risultato per la superficialità con cui vengono attuati dalla pubblica amministrazione;

gli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella quasi generalità dei casi non verificano neppure l'invio delle lettere di vettura da parte delle aziende di trasporto;

nonostante con apposito decreto ministeriale siano stati individuati superispettori per i controlli tariffari questi non sono mai stati messi in condizione di operare;

sulla base di recenti pronunce giurisprudenziali sembra accertato che in caso di violazione di norme in materia tariffaria, la prescrizione applicabile al rapporto di autotrasporto non è più annuale ma decennale —;

se il ministro intenda dare inizio, attraverso controlli mirati sulla committenza, ad una seria iniziativa che porti ad individuare le violazioni tariffarie, anche alla luce del fatto che le tariffe inadeguate sono una delle cause ingeneranti i fenomeni di insicurezza sulle strade, per porre così fine allo stato incontrollato delle cose nel quale l'imprenditore autotrasportatore, parte strutturalmente più debole, è quasi sempre costretto a subire imposizioni tariffarie pena l'esclusione dai traffici. (4-12620)

PROCACCI, FILIPPINI ROSA E BASSI MONTANARI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che

è noto che le concerie italiane importano oltre il 90 per cento delle pelli di canguro e uallabia (macropodidi) provenienti dall'Australia;

a causa di questo commercio, nel solo Stato del Queensland si uccidono 40.000 canguri rossi oltre la quota concessa dal Governo federale australiano;

esiste pure un vasto commercio illegale controllato dal crimine organizzato e a causa di ciò si trovano sul mercato clandestino prodotti di almeno 20 macropodidi; mentre solo 5 specie di canguro e uallabia sono esportabili legalmente;

il commercio di questi pellami sta mettendo in seria difficoltà la sopravvivenza di alcune specie: è noto infatti che alcune specie di uallabia rischiano l'estinzione e questo pericolo è ancora maggiore se si considera che non esiste praticamente nessun controllo sulle esportazioni dall'Australia;

i macropodidi protetti dalle convenzioni internazionali sono messi in pericolo dalla vastità del commercio e dalla mancanza di controlli;

nel frattempo i cacciatori di canguri stanno premendo perché venga permesso il consumo di carne di canguro per alimentazione umana;

vale la pena di ricordare che il consumo di carne di canguro è vietato in tutti gli stati dell'Australia, ad eccezione di uno, a causa dei rischi di contaminazione con tubercolosi, febbre Q e salmonellosi —;

quali misure intenda prendere il Governo per effettuare tutti i tipi di controllo sul commercio clandestino della pelle dei canguri, in particolare attraverso ispezioni nei porti e comunque all'arrivo delle pelli in Italia;

se non ritenga di dover assumere le opportune iniziative per bloccare l'importazione dei macropodidi in Italia. (4-12621)

FINI E PAZZAGLIA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere — premesso che:

da oltre un anno il cittadino italiano Giancarlo Gonnelli, dipendente della Sadar Incop spa, è sequestrato in Libia dalle locali autorità, che non gli consen-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1989

tono il rientro in patria finché non saranno definite le ragioni patrimoniali con il datore di lavoro che colà ha eseguito talune attività per conto del Governo libico;

la Sadar Incop spa, attualmente amministrata dal commissario straordinario del gruppo Itavia avvocato Antonio Cospito, non appare in condizione di poter definire il suo contenzioso con l'autorità libica, di tal che sempre più remota è l'ipotesi di un immediato rientro del cittadino italiano Gonnelli, mentre ancor più inquietante si mostra la situazione sopra cennata ove si consideri il recente coinvolgimento dei vertici della Sadar Incop spa in oscuri episodi di camorra che rivelerebbero una contiguità sospetta con tali delinquenziali aree umane. È noto, infatti, che presso gli uffici giudiziari di Ancona è in corso un processo che coinvolge gli attuali amministratori della società in parola i quali, addirittura, avrebbero giustificato sospette dazioni di denaro alla camorra con false fatturazioni riferite ad inesistenti attività;

tale stato di cose suscita enorme allarme sociale poiché l'apparente qualificazione morale dei vertici della società non fornisce alcuna garanzia circa la rimozione di quelle ragioni che sono a monte della condizione di tormento del Gonnelli cui viene inibito il rientro in patria —:

quali determinazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano adottare al fine di rimuovere l'inaccettabile situazione attualmente patita dal cittadino italiano Gonnelli.

In particolare se ritengono compatibile con la carica ricoperta il fatto che il commissario straordinario del gruppo Itavia, di cui la Sadar Incop spa fa parte, benché pubblico ufficiale nei cui confronti è in corso il procedimento giudiziario di cui in premessa, sia esposto al dubbio di intrattenere gli ambigui rapporti con la delinquenza organizzata, da una parte; e dall'altra, se ritengono ammissibile che il commissario non impegni tutte le possibili risorse per ottenere un sollecito supe-

ramento degli ostacoli che impediscono al cittadino italiano Giancarlo Gonnelli di rientrare nell'ambito della comunità nazionale. (4-12622)

MARIANETTI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze, delle poste e delle telecomunicazioni e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

decine di migliaia di lavoratori e pensionati stanno in questo periodo ricevendo una serie di moduli prestampati per l'abbonamento a non ben identificate riviste di contenuto previdenziale e fiscale e che l'aspetto di questi prestampati è in tutto simile alle bollette esattoriali dell'ufficio imposte dirette e che le poche informazioni contenute nel modulo possono insinuare dei dubbi circa il fatto che l'iniziativa abbia un carattere autoritativo ed ufficiale —:

se risulti che i nominativi dei destinatari siano stati reperiti secondo canali legali ovvero illecitamente;

se esiste un controllo di simili iniziative da parte di autorità a ciò eventualmente preposte;

se non ritengano che la formulazione usata nel proporre gli abbonamenti suindicati presenti la possibilità di far confondere l'iniziativa editoriale privata con un atto dovuto e richiesto dagli enti previdenziali;

se non ritengano che anche il formato, la grafica e la modulistica usate nascondano verosimilmente l'intento di conferire ufficialità almeno esteriore all'iniziativa e se non sia prevista una norma che prescriva una differenziazione tra i moduli ufficiali dei vari enti e quelli di carattere pubblicitario e/o privato;

se risulti che la procura di Roma e Torino (o eventualmente altre procure), già interpellate in merito dalle organizzazioni sindacali, abbiano assunto iniziative a riguardo di un bollettino denominato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1989

Bollettino nazionale di imposte e tasse registro stampa presso il tribunale di Milano n. 104 dell'8 marzo 1986, recante numero di conto corrente postale 45819208, dichiarante sede a Milano, via Capecelatro 12, e a Roma in via Sistina 123. (4-12623)

RONCHI E RUSSO FRANCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* — Per conoscere, anche in relazione a precedenti interrogazioni sul caso:

se risponde al vero che l'allora ammiraglio di divisione Antonino Geraci, ha opposto ricorso, con esito negativo, al TAR del Lazio per la valutazione del dicembre 1983 della commissione superiore d'avanzamento, che lo aveva inserito nell'ottavo posto nella graduatoria di merito;

se è noto che le motivazioni ostative poste dal TAR del Lazio nella sentenza di cui trattasi, erano convincenti e corpose, sia sotto il profilo professionale, sia sotto il profilo di merito e caratteriologico, specie se si tiene presente che il fatto è avvenuto in un periodo in cui nessuno dei presunti affiliati alla P2 era stato ancora inquisito o, se inquisito, era stato completamente scagionato da ogni addebito;

per conoscere come mai, allorché nel 1987 il TAR del Lazio ha sentenziato che non vi sono sufficienti elementi per dichiarare che il Geraci fosse iscritto alla P2, venendo così ad annullare il provvedimento di sospensione di mesi cinque dall'impiego, proposta dal Monastra ed inflitta dal Ministro del tempo, la Commissione di avanzamento, che aveva opposto sospensiva nella seduta del dicembre 1984, promuove l'ammiraglio al grado superiore (il grado massimo della gerarchia militare) con retroattività dal 1985, facendogli quindi scavalcare un certo numero di colleghi già valutati con migliori meriti nella riunione del dicembre 1983. Si ricorda che la tabella 2 della legge 12 novembre 1955, n° 1137, prevede che annualmente possono essere promossi al grado superiore 1 o 2 ammiragli di divi-

sione (ciclo di due anni: una promozione nel primo anno, due nel secondo) per cui, nel migliore dei casi, al Geraci sono stati fatti scavalcare, immotivatamente almeno cinque elementi, che la stessa commissione di avanzamento e la stessa magistratura, in epoca non sospetta, gli avevano preferito già nel 1983;

per conoscere come si concilia tutto ciò con le risposte fornite, in ogni sede dal Ministro della difesa, secondo le quali le promozioni, in ambito militare, avvengono sempre nel puntuale rispetto della legge 12 novembre 1955, n° 1137, e come possa tutto ciò conciliarsi con le stesse stupefacenti ammissioni dell'avvocatura dello Stato, che rispondendo ai ricorsi 834/84 e 856/86 assicurava che le promozioni a scelta, in ambito militare avvengono in effetti *intuitu personae*. Oggi che abbiamo scoperto che anche questo *intuitus personae* può mutare impunemente nel solo giro di un anno, si chiede di conoscere se anche gli interrogati, come gli interroganti, non sentano che la promozione dei dipendenti statali, in generale, e dei militari in particolare, sia ormai allo sbando, ridotta ad una vergognosa ed ignobile sceneggiata, affidata ad uomini che non certo operano nell'esclusivo interesse dello Stato, per cui abbisogna, con ogni urgenza, procedere ad una totale rifondazione dell'istituto. (4-12624)

BERSELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 20 aprile 1988 fu già presentata l'interrogazione n. 4-05835, relativa al fatto che il 26 gennaio 1988 il pretore di Mondovì, dottor Bausone, aveva respinto una istanza proposta dalla difesa dell'imputato Tancredi Falchetto per la sospensione del procedimento penale n. 761/87 R.G. della pretura di Mondovì, prima di aver letto o potuto leggere il ricorso che la difesa dichiarava sospensivo, interrogazione cui il ministro rispose il 12.9.88;

poiché su detta questione è stato chiamato a pronunciarsi il tribunale di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1989

Mondovì, nell'ambito del procedimento incidentale di riconsuazione, ed ha affermato che, essendo l'istanza del difensore ispirata a fini dilatori, il pretore aveva tutto il diritto di respingerla senza leggerla, scrivendo testualmente che: « in particolare, in relazione al fatto di avere il dottor Bausone obliterato il ricorso per cassazione presentato al pretore di Torino il 25 gennaio 1988, che tale comportamento appariva legittimo ed opportuno, non essendo dato comprendere, se non in chiave dilazionatoria, il motivo per il quale detto atto sia stato presentato a quell'ufficio il giorno suddetto, anziché direttamente alla pretura di Mondovì il giorno successivo, alla ripresa del dibattimento cui sono risultati presenti sia l'imputato che il difensore, con la consapevolezza che a tale ufficio esso sarebbe così pervenuto solo successivamente, a distanza di giorni, e con la possibilità, quindi, che il dibattimento subisse un nuovo rinvio. Da così grave affermazione questo tribunale intendeva esimersi. A tanto è stato invece indotto dalla presente richiesta del difensore suddetto »;

poiché nel frattempo allo stesso imputato, ingegner Tancredi Falchetto, giungeva una comunicazione giudiziaria per calunnia dal procuratore della Repubblica di Mondovì dottor Allegri, il quale aveva vistato l'archiviazione di una querela dello stesso Falchetto;

per spiegare come mai il fatto denunziato dal Falchetto non costituirebbe reato in sede di archiviazione e costituirebbe invece reato per procedere a titolo di calunnia contro il Falchetto, il pubblico ministero ha sostenuto che la comunicazione giudiziaria era stata inviata al fine di archiviare, in vista di « un'archiviazione *in pectore* », scrivendo testualmente che « ci si deve allora ricondurre alla deliberazione di archiviazione del pretore, che, sia pure con riguardo al reato addebitato al calunniato ebbe proprio *prima*

facie a ritenere incomprensibile la calunnia pur offrendone la delibazione al pubblico ministero presso il giudice superiore.

A questo pubblico ministero (e cioè al sottoscritto) non è stata possibile la delibazione immediata perché anche nel caso di richiesta di archiviazione *in pectore*, doveva precedere la stimolazione procedimentale delle parti a partecipare alla prova (comunicazione giudiziaria) istituendo il presidio difensivo quanto meno in favore della parte offesa, soggetto maggiormente interessato a contrastare la richiesta.

Fu il giudicabile per calunnia a far valere invece, proprio in forza della ricezione dell'avviso di procedimento, il suo diritto alla scelta del rito, trasformandosi così in accusato a livello di formale istruzione, con la conseguente non proponibilità, anche per la calunnia, della richiesta di archiviazione »;

poiché sulla base di tale nuovo concetto dell'esercizio dell'azione penale in vista di un'archiviazione *in pectore* il pubblico ministero ha chiesto ed ottenuto il proscioglimento istruttorio del Falchetto perché il fatto non sussiste;

che detto proscioglimento non è stato impugnato dalla procura generale di Torino ed è quindi divenuto definitivo, procedimento penale 32/88 del giudice istruttore di Mondovì contro Falchetto Tancredi (sentenza istruttoria del 15 febbraio 1989 vistata dalla procura generale di Torino) —:

se non ritenga che una serie di comportamenti processuali così anomali e così sfavorevoli sempre allo stesso imputato e sempre da parte di un gruppo di giudici della stessa città, che lavorano nel medesimo palazzo di giustizia, meriti un'indagine globale ed urgente di carattere disciplinare. (4-12625)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1989

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA ORALE**

CARIA. — *Al Ministro del tesoro.* —
Per sapere — premesso che:

la legge finanziaria 1989 ha previsto uno stanziamento di soli 240 miliardi per il credito agevolato a sostegno dello sviluppo delle imprese artigiane tramite l'Artigiancassa;

tale stanziamento è assolutamente inadeguato rispetto alle necessità del comparto, stimate dall'Artigiancassa in 1.200 miliardi nel triennio;

di conseguenza, profondissimo è il disagio che tale misura causa alle imprese artigiane che si vedono impossibilitate a realizzare importanti programmi di investimento indispensabili per affrontare le sfide del mercato unico europeo;

inoltre, sono gravi le conseguenze che si prospettano per quella parte di economia nazionale dipendente dal buon andamento delle imprese artigiane;

interpretando le legittime aspettative del comparto artigiano l'interrogante si fa carico anche di più generali preoccupazioni per il buon andamento dell'economia nazionale —:

se tale situazione sia nota al ministro del tesoro;

se il ministro sia consapevole dei gravi problemi e delle inevitabili conseguenze che tale situazione comporta;

se intenda prendere misure urgenti per risolvere tale problema;

quali siano queste misure.

L'interrogante, peraltro, in ogni caso, ritiene che nell'ambito dell'assestamento semestrale del bilancio dello Stato si debbano primariamente completare gli stanziamenti per l'Artigiancassa, riportandoli ai livelli indispensabili già segnalati dalla stessa Artigiancassa. (3-01635)

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1989

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro della sanità per sapere - premesso che:

i nuovi *ticket* introdotti dal primo aprile hanno causato in tutto il Paese un grave sconcerto ed hanno ulteriormente aggravato le condizioni economiche di chi, come le famiglie monoreddito, non rientrando nelle categorie degli aventi diritto alla esenzione vede ormai la propria possibilità di sussistenza legata a fattori indipendenti dalla propria volontà: una malattia o un incidente che coinvolgano più persone della stessa famiglia riduce ai minimi termini lo stipendio di un operaio;

in particolare il *ticket* di 10.000 lire introdotto per ogni giorno di degenza ospedaliera non solo ha provocato pesanti proteste soprattutto da parte di quei malati costretti a lunghe degenze o a inutili giorni di ricovero in attesa di un'analisi o un intervento, ma ha messo in gravissima difficoltà le amministrazioni degli ospedali che si sono comportate in modi differenti le une dalle altre sino ad arrivare a palesi abusi (a Palermo) quale la richiesta di un deposito cauzionale preventivo -:

se il Governo, vista l'introduzione di nuove misure fiscali in materia sanitaria, intenda rivedere la cosiddetta «tassa sulla salute»;

se il Governo intende aggiornare le categorie degli aventi diritto all'esenzione dal *ticket*;

se il Ministro della sanità intenda, e in che tempi, chiarire le modalità di riscossione dei *ticket* posti sulla degenza ospedaliera;

in che modo si intenda prevenire abusi come quello registrato a Palermo ed in che modo si intende garantire il

cittadino dal pagamento del *ticket* per giornate trascorse in ospedale in attesa di analisi, visite o interventi.

(2-00531)

Modugno, Calderisi, Rutelli, Aglietta, Faccio, Zevi, d'Amato Luigi, Pannella, Melini, Teodori, Vesce, Stanzani Ghedini.

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri della difesa e degli affari esteri, per sapere - premesso

che l'Associazione nazionale combattenti italiani in Spagna aveva richiesto di celebrare il cinquantenario della conclusione della guerra spagnola con una manifestazione all'Altare della Patria, per onorare i caduti, tutti i caduti senza distinzione di parte, con un atto di nobiltà e di altissimo significato, che onora i veri combattenti di quella guerra -:

a quali principi morali, a quali concezioni ideali, a quale rispetto verso i caduti, verso le nostre forze armate, e la stessa Costituzione e dignità nazionale si sia richiamato il ministro della difesa che ha emesso, a giustificazione della decisione di vietare la manifestazione all'Altare della Patria, un allucinante comunicato, che coinvolge la Presidenza del Consiglio e il Ministero degli esteri, ove - testualmente - si afferma: «la Presidenza del Consiglio e il Ministero degli esteri non hanno ritenuto opportuna la celebrazione della ricorrenza all'Altare della Patria, considerato anche che il Governo spagnolo si è astenuto da ogni celebrazione della ricorrenza dell'anniversario» ... «gli ex combattenti italiani in Spagna, potranno rendere omaggio al sacello del Milite ignoto in forme e tempi confacenti ai rapporti ai due Stati amici». Dal che si deduce: che non si può e non si deve ricordare la fine della guerra, e il sacrificio di chi è morto da una parte e dall'altra, in Italia, se non vi è il permesso di uno Stato straniero; che ogni manifesta-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1989

zione pubblica e ogni celebrazione patriottica deve essere subordinata all'approvazione di uno Stato straniero, così che diviene evidente, per la miseria e miopia morale dei nostri governanti, che dovremo arrivare il prossimo 4 novembre ad attendere, per le manifestazioni della vittoria nella guerra 1915-1918, l'approvazione dello Stato austriaco, tedesco e degli altri belligeranti.

Poiché questa situazione specifica fa dipendere l'omaggio ai caduti da una autorizzazione da parte del governo socialista spagnolo, che evidentemente non è pervenuta, gli interpellanti chiedono di sapere se — paradossalmente — tale richiesta sia stata avanzata dal Governo italiano, e se tale evento proponga persino

il devoto riconoscimento e omaggio ai caduti quale variabile politica e costante sudditanza ai Governi stranieri; se questo nuovo atteggiamento esprima la considerazione che il Governo italiano ha della sovranità ed indipendenza nazionali.

Gli interpellanti, denunciando e condannando questo vergognoso comportamento, sollecitano una immediata risposta del Presidente del Consiglio, del ministro della difesa e del ministro degli esteri, per conoscere tutte le responsabilità in questa decisione che ha oltraggiato la memoria dei nostri Caduti, e offeso la dignità del popolo italiano.

(2-00532) « Tremaglia, Pazzaglia, Baghino, Pellegatta ».

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1989

MOZIONE

La Camera,

saluta l'apertura del negoziato di Vienna sulla riduzione di armi e forze armate convenzionali in Europa segnalando con soddisfazione l'avvio costruttivo, giudicato come tale da entrambi gli schieramenti che si sono contrapposti sul nostro continente e che oggi partecipano al negoziato;

manifesta apprezzamento per le misure autonome, adottate per proprio conto dall'URSS e seguite da analoghe iniziative dei suoi alleati del trattato di Varsavia, in quanto hanno creato un'atmosfera più propizia per i negoziati ora in corso;

esprime la convinzione che le trattative di Vienna dovranno portare alla reale soppressione di tutte le asimmetrie e gli squilibri esistenti, mediante riduzioni compensative dalle due parti; dovranno quindi investire tutti i settori contemplati dal « mandato » della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (forze di terra e forze aeree);

impegna il Governo italiano

ad agire con questo spirito al prossimo vertice della NATO che dovrà definire il comportamento negoziale dell'alleanza nelle trattative e che dovrà essere caratterizzato da un massimo di apertura verso una concezione della sicurezza reciproca, garantita mediante vincoli e controlli che accomunino le due parti del continente;

chiede con fermezza allo stesso Governo italiano di operare chiaramente, così come viene fatto anche dal governo della Repubblica federale tedesca, perché siano sospesi da tutte le parti i programmi di ammodernamento delle armi

nucleari tattiche, considerato che un diverso atteggiamento rischia di aggirare o vanificare gli sforzi intrapresi per la riduzione degli armamenti convenzionali e inevitabilmente alimenterebbe un clima di sfiducia verso i negoziati in corso a Vienna;

propugna l'apertura di negoziati paralleli, ma indipendenti, per la riduzione, fino alla loro totale soppressione, delle armi nucleari cosiddette da campo di battaglia comunque a breve raggio, chiedendo al Governo italiano di farsi promotore di un simile progetto;

esige l'apertura di un negoziato, nell'ambito di quello di Vienna o in sede collaterale, per giungere a un rapido accordo su misure compensative (per cui si è già dimostrata disponibilità dall'altra parte) che rendano inutile il trasferimento a Crotone degli *F 16*, oggi di stanza a Torrejòn e chiede pertanto la sospensione dei preparativi di esproprio dei terreni nell'area interessata;

propone che il Governo italiano assuma l'iniziativa di negoziati, programmati anche nel documento conclusivo della sessione di Vienna della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa, che estendano le misure di fiducia, già sperimentate nel Centro-Europa ed eventualmente potenziate, all'area del Mediterraneo e ai settori aereo-navali, in modo da avviare un processo di controllo e di riduzione degli armamenti anche in questa zona, così vitale per il nostro paese;

invita il Governo

ad agire con sistematico impegno per allargare e potenziare quel « processo di Helsinki » (Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa) che si è già dimostrato fertile di risultati e ricco di ulteriori potenzialità, tanto per la cooperazione nel campo del disarmo, quanto per la difesa dei diritti umani, e questo grazie all'associazione tanto dell'URSS,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1989

quanto degli Stati Uniti e del Canada, alla costruzione di pace e collaborazione per tutti gli Stati europei;

auspica la conclusione entro l'anno di una convenzione internazionale che metta al bando tutte le armi chimiche in tutto il mondo e conta su un risoluto contributo dell'Italia al perseguimento di questo scopo;

dichiara che l'Italia deve far sentire, nella misura delle sue capacità, la propria influenza per sollecitare da parte delle due maggiori potenze il dimezzamento dei loro arsenali nucleari strategici e il rispetto del trattato ABM, misure che sono del resto necessarie anche perché possa continuare a funzionare il trattato sulla non proliferazione delle armi

atomiche al di là della sua scadenza del 1995;

ritiene infine indispensabile per lo sviluppo degli accordi di disarmo che tutti i paesi si aprano alle più scrupolose verifiche, con controlli e ispezioni sul posto, e con la massima trasparenza di bilanci e dottrine militari e chiede intanto che il Parlamento italiano sia messo subito al corrente di tutti gli accordi che regolano la presenza di basi militari straniere sul territorio nazionale.

(1-00258) « Napolitano, Zangheri, Pajetta, Minucci, Rubbi Antonio, Marri, Mannino Antonino, Cervetti, Ciabbari, Crippa, Gabbuggiani, Lauricella, Mammone, Serafini Anna Maria ».